

Barbara Fabbrini

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO, TRA  
INTERPRETAZIONE DEL VIGENTE E  
FUTURE EVOLUZIONI

Sommario: 1. Premessa: il quadro normativo di riferimento e le funzionalità del processo telematico. – 2. I depositi telematici. La legge di stabilità 2013 e l'introduzione dell'obbligatorietà del processo telematico. – 3. Le comunicazioni elettroniche di cancelleria e le novità introdotte dall'art. 16 d.l. 179/2012. – 4. Le notificazioni: verso il cambiamento di un istituto processuale. – 5. Dalla residenza al domicilio telematico: quale futuro per le notifiche e comunicazioni telematiche? – 6. Conclusioni: la normativa del processo civile telematico tra esigenze di chiarezza interpretativa e occasione di semplificazione procedimentale.

1. *Premessa: il quadro normativo di riferimento e le funzionalità del processo telematico.* – Il processo civile telematico è inserito nel nostro ordinamento costituendone normativa vigente ormai da oltre un decennio.

Tuttavia, l'approccio all'analisi di tale fenomeno è spesso teso a sottolinearne le problematiche di carattere tecnologico e organizzativo che la sua introduzione inevitabilmente e indiscutibilmente comporta<sup>1</sup>, non ponendosi forse in modo sufficiente l'accento per quello che in ogni

<sup>1</sup> Sull'impatto a contenuto organizzativo della telematizzazione nel settore giustizia si veda **Rolleri**, *I progetti per informatizzare l'amministrazione della giustizia*, in *Documenti giustizia*, 1995, 1753; **Zan**, *Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L'evoluzione del processo civile telematico*, a cura di Zan, Bologna, 2004; **Basoli**, *Strumenti per l'organizzazione del lavoro del magistrato*, in *Tecnologia e Organizzazione e giustizia*, Bologna, 2004, 262 e ss.; **Mazza**, *Il processo civile telematico: problemi e prospettive*, in *Quaderni di giustizia e organizzazione*, 2008, VI, 99 ss.

caso il processo telematico è: una normativa processuale, la quale, pur non incidendo necessariamente sulla struttura degli istituti, è destinata ad applicarsi nelle relazioni dei soggetti partecipi del processo, costituendo quindi naturale e imprescindibile oggetto di interpretazione da parte degli operatori del diritto.

Complice di tale impostazione è certamente una serie di componenti quali l'applicazione limitata sino ad oggi agli uffici che hanno volontariamente aderito alla sperimentazione del processo telematico – essendo stato introdotto solo di recente con le riforme del d.l. 179/2012 un regime di parziale obbligatorietà<sup>2</sup> – l'inevitabile difficoltà di lettura di norme che spesso sono il frutto necessitato di scelte tecniche ed infine la frammentarietà della legislazione del settore; fattori tutti che spesso disorientano l'interprete.

Pur consci e convinti della fondamentale rilevanza che il processo telematico assume in termini di rivoluzione organizzativa e di spinta al miglioramento dell'efficienza nelle relazioni tra il sistema Giustizia e i cittadini, l'intento che il presente scritto si propone è quello di offrire spunti di lettura dell'attuale normativa – esclusivamente riferiti al processo civile telematico<sup>3</sup> – nonché elementi di riflessioni sulle potenzialità

<sup>2</sup> Il legislatore ha scelto per lungo tempo, sino alle recentissime riforme del settore introdotte dal d.l. 179/2012 che verrà illustrato approfonditamente in seguito nel testo, di non intervenire con un regime di obbligatorietà del telematico sia per evidenti ragioni relative alle necessarie tempistiche di diffusione dei sistemi, sia per considerazione di prudenza in ordine all'impatto che un'applicazione immediata senza preventiva sperimentazione di una normativa processuale telematica avrebbe comportato in termini organizzativi e di reazione dell'utenza. In tal senso quindi sia il d.p.r. 123/2001, sia la normativa risultante dalle regole tecniche introdotte con il d.m. 44/2011, disegnano un'architettura del sistema di attivazione del telematico improntata sulla necessaria adesione volontaristica dei singoli uffici giudiziari, ai quali è rimessa la scelta in ordine alla richiesta di avvio del processo telematico, con indicazione anche dei settori (ad es. deposito decreti ingiuntivi, deposito atti nell'esecuzione del fallimento, deposito di memorie telematiche, ecc.), richiesta cui segue il decreto ministeriale di autorizzazione e di attribuzione del valore legale dei relativi flussi. Il processo civile telematico ha quindi avuto un avvio sperimentale di cui la prima esperienza risale al 2006 presso il tribunale di Milano, inizialmente limitata al procedimento monitorio. L'elenco degli uffici giudiziari attivi del processo civile telematico, corredato altresì dell'indicazione dei relativi procedimenti od atti per cui è stata ottenuta l'autorizzazione ministeriale è pubblicato in apposita sezione del portale telematico a cura del Ministero della giustizia, ed è rinvenibile al seguente indirizzo <http://pst.giustizia.it/PST/>.

<sup>3</sup> La normativa attualmente vigente prevede infatti anche una disciplina telematica applicabile al processo penale.

che la disciplina processuale telematica può riservare proprio in termini di semplificazione dei modelli e degli istituti processuali attualmente vigenti.

Una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento e della sua evoluzione è sicuramente utile per chiarire l'ambito nel quale gli operatori del diritto sono chiamati a muoversi.

Gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire all'atto dell'emanazione della prima normativa sul processo telematico, il d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, erano essenzialmente improntati a meccanismi di efficienza<sup>4</sup>, innestandosi peraltro nell'ambito del più ampio disegno di riforma del settore amministrativo che alla fine degli anni Novanta costituì il primo vero momento di innovazione di vari comparti della pubblica amministrazione<sup>5</sup>.

La disciplina del d.p.r. 123/2001, nonché delle regole tecniche che lo hanno attuato<sup>6</sup>, tendeva a ripercorrere le varie fasi del processo civile, in qualche modo traducendole in termini tecnologici ed informatici<sup>7</sup>. Il modello processuale era poi tecnicamente incentrato su un sistema che assumeva a fulcro sinergico di relazione tra gli utenti esterni e i sistemi informatici ministeriali infrastrutture denominate *punti di accesso* (PdA)<sup>8</sup>, ai quali era demandata anche la gestione dei flussi di trasmissione a mezzo di casella di posta elettronica certificata speciale per il processo telematico (CPEPCT). In tal modo, volutamente si distingueva il processo civile dall'organizzazione digitale che negli stessi anni andava adot-

<sup>4</sup> L'art. 1 della *Relazione* illustrativa al d.p.r. 123/2001 mette ben in luce tale scopo: «idea di dettare norme più specifiche circa l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo civile muove dalla convinzione che tali mezzi possono agevolare, in termini di rapidità e risparmio di energie materiali personali, la funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti, comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo)».

<sup>5</sup> Il d.p.r. 123/2001 è applicazione diretta dell'art. 15 della c.d. legge Bassanini.

<sup>6</sup> Le prime regole tecniche attuative del d.p.r. 123/2001 sono quelle pubblicate con il d.m. 14 ottobre 2004, poi interamente sostituite dalle più complete introdotte con il d.m. 17 luglio 2008.

<sup>7</sup> Veniva disciplinata l'iscrizione al ruolo, la formazione del fascicolo, la procura alle liti, il deposito della relazione peritale, la trasmissione della sentenza, ecc.

<sup>8</sup> La definizione di punto di accesso contenuta all'art. 2, lett. e), d.m. 17 luglio 2008 è la seguente: «struttura tecnica organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al SICI i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata, secondo le regole tecniche operative» previste dal decreto ministeriale medesimo.

tandosi per le altre amministrazioni nelle quali, invece, i flussi di trasmissione venivano gestiti con posta elettronica *standard* (d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68)<sup>9</sup>.

Un sistema, quindi, che era immaginato e costruito come un'architettura "chiusa" non solo tecnicamente – per aumentarne la sicurezza – ma anche soggettivamente, essendone previsto l'accesso solo ai professionisti (avvocati e consulenti), con esclusione delle parti abilitate a stare in giudizio personalmente<sup>10</sup>. Ciò nel più o meno dichiarato intento di costruire un circuito virtuoso nel quale solo utenti particolarmente qualificati, in quanto soggetti abituali del processo, potessero effettivamente riuscire a servirsi delle tecnologie telematiche, con la speranza che si sarebbero poi più facilmente costruite le basi per una veloce diffusione del processo civile telematico sul territorio nazionale<sup>11</sup>.

Con portata dirompente rispetto a tale impianto interviene l'art. 4 d.l. 21 febbraio 2009, n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010, n. 24, il quale prevede l'applicazione diretta dei principi del codice dell'amministrazione digitale e l'adozione per i flussi di notificazioni e comunicazioni nel processo civile e penale della posta elettronica certificata *stan-*

<sup>9</sup> L'art. 16, 4° comma, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante «disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata») sancisce l'inapplicabilità delle disposizioni in esso contenute «all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, tributario e nel processo innanzi alla Corte dei conti, per i quali restano fermate le specifiche disposizioni normative». Il d.p.r. 68/2005 invece è stato dichiarato direttamente applicabile dal d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, ovvero dal codice dell'amministrazione digitale, ai flussi di trasmissioni tra le pubbliche amministrazioni e tra quest'ultime e i cittadini.

<sup>10</sup> Tale limitazione con esplicita esclusione delle parti nonché di tutti i soggetti che a vario titolo "partecipano" al processo (testimoni, soggetti destinatari di specifici ordini quali, comuni, agenzia del territorio, ecc.) era indicata dalla disciplina delle regole tecniche di cui al d.m. 17 luglio 2008, il quale impostava il processo civile telematico, sia per i flussi di deposito che per i flussi di comunicazioni, partecipato solo dagli utenti abilitati al PCT definiti dall'art. 2, lett. i), quanto a soggetti abilitati esterni (diversi quindi dai magistrati e cancellieri) nei «difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice» e nei «soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali».

<sup>11</sup> Tra i commenti anteriori alla disciplina del d.l. 193/2009 con uno sguardo alle prime applicazioni si segnala Liccardo, *Processo telematico*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 2006; Consolo, *Il domani e il c.d. processo telematico*, in *Spiegazioni di diritto processuale*, Torino, 2010, III, 222 e ss.; Contaldo – Gorga, *Le regole del processo civile telematico anche alla luce della più recente disciplina del SICI*, in *Dir. Internet*, 2008, 1, 5; A.D. De Santis, *Notificazioni e comunicazioni*, in *Foro it.*, 2009, V, 278.

*dard*<sup>12</sup>. Il d.l. 193/2009 rimanda poi alla applicazione regolamentare<sup>13</sup> emanata successivamente con il d.m. 44/2011, il quale contiene a sua volta un rinvio alla decretazione dirigenziale per le specificazioni tecniche, adottata con decreto del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 18 luglio 2011<sup>14</sup>.

Lo spirito di tale nuova legislazione è sicuramente quello di aprire potenzialmente il sistema del processo telematico a tutti i soggetti partecipi a vario titolo alle dinamiche processuali, puntando molto sulla funzione veicolare delle comunicazioni e notificazioni e scegliendo quale canale di trasmissione la posta elettronica certificata *standard*. Una operazione che dal punto di vista tecnico è stata compiuta scindendo le funzioni di trasmissione dei flussi – che appunto passano attraverso il canale della posta elettronica certificata – dalle altre funzionalità telematiche (consultazioni, pagamenti telematici e richiesta di copie), per le quali è invece indicata come necessaria l'infrastruttura del punto di accesso, cui viene affiancato anche un portale pubblico (portale dei servizi telematici) liberamente e gratuitamente accessibile previa autenticazione forte.

In tale innovato sistema l'art. 4 d.l. 193/2009 assurge a norma cardine dei flussi telematici processuali il cui dettaglio è rimesso alle regole tecniche e alle specifiche tecniche, le quali assumono quindi il ruolo di normazione sub-secondaria o terziaria<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> In realtà una progressiva erosione del sistema è avvenuta ad opera di una serie di norme che hanno introdotto l'uso della posta elettronica certificata come obbligatoria in determinati settori e per certe categorie di soggetti. In specie il d.l. 185/2008 all'art. 16 ha reso obbligatorio il possesso della PEC per i professionisti, da comunicarsi ai propri ordini di appartenenza, nonché per le imprese costituite in forma societaria, ed infine per le pubbliche amministrazioni per le finalità indicate nel codice dell'amministrazione digitale.

<sup>13</sup> L'art. 37 del comma secondo del d.m. 44/2011, determina con formulazione poco felice la "cessazione di efficacia" nel processo civile delle disposizioni del d.p.r. 123/2001 e del d.m. 17 luglio 2008.

<sup>14</sup> Tra gli scritti più recenti sul processo civile telematico si segnalano: **Villeco**, *Il Processo civile telematico*, Torino, 2009; **Consolandi**, voce *Processo telematico*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2012, 645–652; **Ferrari**, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 137; **Garibaldi**, *Processo telematico: in gazzetta ufficiale il decreto attuativo*, in *Guida lavoro*, 2011, 19, 41 e ss.; **Barale**, *Il Processo civile telematico di cognizione: uno sguardo sul futuro prossimo*, in *Corr. giur.*, 2012, 285 e ss.; **Sala**, *Il processo telematico alla luce del D.M. 44/2011*, in *Immobili & proprietà*, 2011, 647 e ss.

<sup>15</sup> Una tale anomala gerarchia delle fonti, che vede in un decreto dirigenziale ministeriale contenute alcune indicazioni che, seppur di carattere tecnico, sono di immediata

Con forza di fonte normativa paritaria rispetto al d.l. 193/2009 si affiancano ovviamente i principi e le disposizioni del codice di procedura civile nonché, per espressa indicazione dell'art. 4 d.l. 193/2009, i principi del codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.). Peraltro, il codice dell'amministrazione digitale è di tutta evidenza che trovi immediata applicazione anche nel processo, dal momento che, laddove si introduce la telematizzazione dei flussi di trasmissioni processuali, non si può non argomentare anche della formazione e validità del documento informatico<sup>16</sup>, della disciplina sulla firma digitale e sulle copie digitali<sup>17</sup>.

A prescindere dalle scelte tecnologiche adottate dal d.lgs. 193/2009, che hanno imposto un cambiamento organizzativo agli utenti del processo civile telematico<sup>18</sup>, non vi è dubbio che l'apertura a una maggiore utilizzabilità delle comunicazioni telematiche di cancelleria, contenuta proprio in quella disciplina e nelle regole tecniche di attuazione della stessa, sia da valutarsi come intervento che ha contribuito all'effettiva partenza, in molti uffici giudiziari, delle comunicazioni elettroniche con valore legale con conseguenti immediati risvolti applicativi, facendo al-

applicazione al processo civile è evidentemente dovuta alla precisa esigenza di avere una certa libertà di intervento nel dettare le norme di dettaglio che spesso possono subire l'evoluzione anche in ragione di mutamenti tecnologici.

<sup>16</sup> Tra i moltissimi scritti sul documento informatico si veda Finocchiaro, *Il valore probatorio del documento informatico*, in *Contratto & Impresa*, 2002, 76 e ss.; Gentili, *Documento elettronico: validità ed efficacia probatoria*, in Aa. Vv., *I contratti informatici*, a cura di Clarizia, in *Trattato Rescigno-Gabrielli*, VI, Torino, 2007, 119 e ss.; Graziosi, *Documento informatico (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir. Annali*, II, 2, Milano, 2008, 491 e ss.; Martone, *Documento informatico e firme elettroniche*, in Aa.Vv., *Temi di diritto dell'informatica*, a cura di Di Cocco e Sartori, Torino, 2011, 27 e ss.; Navone, *La disciplina del documento informatico dopo il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*, in *Nuove leggi civ.*, 2012, 269 e ss. Sulla firma digitale v. Finocchiaro, *Firma digitale e firme elettroniche*, Milano, 2003; F. Ricci, *Scritture private e firme elettroniche*, Milano, 2003; Rognetta, *La firma digitale nel nuovo codice dell'amministrazione digitale*, in *www.altalex.it*, 2011.

<sup>17</sup> È evidente che nel momento in cui si avvia una telematizzazione del processo con possibilità di produzione di documenti in copia digitale la normativa del codice dell'amministrazione digitale in relazione alle copie verrà necessariamente in rilievo, anche sotto il profilo del disconoscimento di tale documentazione e quindi del conseguente valore probatorio della copia stessa.

<sup>18</sup> Per gli utenti già attivi in PCT il mutamento più rilevante è stato indubbiamente relativo al cambio repentino di indirizzo posta elettronica certificata (dalla CPEPCT alla PEC) e delle funzionalità del PdA, il quale non gestisce più direttamente la PEC. Anche se con soluzioni tecnologiche trovate dai gestori di punti di accesso si sono individuati sistemi di adattamento e integrazione.

tresi emergere tra gli operatori del settore l'urgenza di aprirsi a dibattiti sull'impianto normativo del processo telematico<sup>19</sup>.

Una necessità quest'ultima resa ancor più forte dalla suddetta recentissima riforma introdotta dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre, n. 221, come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, con la quale, nell'ottica di conferire deciso e definitivo impulso al processo civile telematico, si è scelta la strada dell'introduzione dell'obbligatorietà del telematico in alcuni fondamentali momenti processuali<sup>20</sup>: comunicazioni telematiche, tutti i flussi del procedimento monitorio, depositi telematici degli atti processuali dei difensori delle parti successivi agli atti introduttivi e dei consulenti nei procedimenti di contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione, nelle procedure concorsuali per i depositi del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario<sup>21</sup>.

A prescindere da ogni valutazione di opportunità e validità della scelta politica di introduzione dell'obbligatorietà del telematico, non c'è dubbio che tale scelta costringe tutti gli operatori del diritto ad interrogarsi sull'interpretazione delle norme sul telematico e sui problemi di pratica applicazione delle stesse.

Nelle pagine che seguono cercheremo quindi di dare conto di alcuni spunti critici e delle soluzioni interpretative che sul tema si stanno delineando anche in relazione alle norme del settore di recente introduzione.

<sup>19</sup> Critico sulla nuova architettura del processo telematico, per i risvolti organizzativi sugli avvocati, SaIa, *Il processo telematico*, cit. 647. Per contro critiche al precedente sistema, per le limitazioni alla partecipazione delle parti, sono mosse da Buonomo, *Il nuovo processo telematico*, Milano, 2009.

<sup>20</sup> Il d.l. 179/2012, c.d. decreto "Crescita", in realtà contiene un *corpus* ampio di disposizioni normative per lo sviluppo del digitale presso le varie pubbliche amministrazioni, per la costruzione di una "Agenda e identità" digitale dello Stato. Alcune importanti novità in esse contenute anche se non riferentisi al settore della Giustizia hanno certamente inerza con lo sviluppo del processo telematico, come l'istituzione di un domicilio digitale del cittadino e dell'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi delle imprese e dei professionisti).

<sup>21</sup> Non attiene alla trattazione del presente contributo, ma occorre segnalare che il regime dell'obbligatorietà è stato introdotto dal d.l. 179/2012 anche per le notifiche penali a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, 2° comma-*bis*, 149, 150 e 151, 2° comma, c.p.p. nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello e a decorrere dal 15 dicembre 2014.

2. *I depositi telematici. La legge di stabilità 2013 e l'introduzione dell'obbligatorietà del processo telematico.* – Il flusso di deposito in modalità telematica costituisce uno dei momenti fondamentali del processo telematico, consentendo la formazione del fascicolo informatico attraverso la produzione di atti e documenti digitali – sia da parte degli utenti interni (magistrati e personale degli uffici giudiziari) che da parte degli utenti esterni (avvocati, c.t.u., parti, ecc.) – i quali vengono così conservati nei sistemi di cancelleria con indubitabile semplificazione di molteplici funzionalità processuali: l'estrazione di copia per le cancellerie, la consultazione del contenuto del fascicolo per tutti gli utenti e, non ultima, la riutilizzazione di alcuni dati e informazioni che, attraverso il deposito di documenti e atti nativi digitali, il sistema permette.

Come detto, con la legge di stabilità del 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228), intervenuta a modificare il d.l. 179/2012, si è dato deciso impulso all'uso del mezzo telematico, prevedendo all'art 16 *bis* l'obbligatorietà dei depositi telematici a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale «degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite», nonché dei depositi dei consulenti tecnici ed infine dei depositi effettuati nelle procedure concorsuali del «curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario»<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Questo il testo integrale dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012: «1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati./ 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione./ 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario./ 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti



Sempre a far data dal 30 giugno 2014, il 4° comma del medesimo art. 16 *bis* d.l. 179/2012 stabilisce l'entrata in vigore della gestione telematica di tutti i flussi di deposito nel procedimento per ingiunzione (provvedimenti del giudice, atti e documenti di parte), il quale si appresta quindi a diventare il primo procedimento con trattazione obbligatoria interamente telematica. Per contro, per l'eventuale procedimento di opposizione va evidenziato come il legislatore abbia richiamato le modalità previste al 1° comma dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012, ovvero il deposito telematico obbligatorio limitato solo per atti e documenti dei difensori successivi agli atti introduttivi nonché per gli elaborati peritali dei consulenti tecnici.

È prevista inoltre la possibilità per ogni singolo ufficio di richiedere l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà con apposito decreto ministeriale (4° comma d.l. 179/2012) e, non essendo stato abrogato o modificato l'art. 35 d.m. 44/2011, è da ritenersi altresì possibile per gli uffici richiedere, prima dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà, il valore legale dei depositi telematici<sup>23</sup> con apposito decreto dirigenziale

informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

/5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4/ 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. /7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. /8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti./9. *Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche».*

<sup>23</sup> L'art 35 d.m. 44/2011 così prevede al 1° comma: "L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Peraltro, per gli uffici diversi dal tribunale non è prevista l'obbligatorietà dei depositi telematici e pertanto per essi rimarrà, salva diversa modifica, solo la possibilità di richiedere il decreto di attivazione del valore legale dei depositi telematici *ex art.* 35 d.m. 44/2011 sia prima che dopo il 30 giugno 2014.

Anche a seguito dell'introduzione di tale obbligatorietà, stante l'esplicito riferimento alla «normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», la disciplina di dettaglio per i depositi da parte degli utenti esterni rimane quella delineata dall'art. 13 d.m. 44/2011 nonché dagli artt. 14 e 15 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011<sup>24</sup>.

Da sottolinearsi innanzi tutto come il flusso di deposito degli utenti esterni sia concepito dal legislatore in modo unitario, senza distinzione né in relazione alla tipologia di atto inoltrato (citazione, comparsa, memoria, ecc.) o al rito processuale che viene attivato con il deposito (rito ordinario, cautelare, lavoro, ecc.) né in riferimento all'ufficio di destinazione<sup>25</sup> (giudice di pace, tribunale, corte di appello o corte di cassazione)<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Il deposito da parte degli utenti interni (magistrati, cancellieri e ufficiali giudiziari) è invece disciplinato dagli artt. 15 d.m. 44/2011 e 16 delle specifiche tecniche e richiederebbe una apposita trattazione, sia con riferimento alla formazione dell'atto da parte dei diversi utenti sia per le implicazioni in ordine all'applicazione della normativa sul codice dell'amministrazione digitale in relazione ai vari tipi di atti, trattazione che esula dai contenuti del presente articolo. Problemi in ordine al deposito telematico degli utenti interni e relative accettazioni possono così esemplificarsi: il cancelliere deve apporre la propria firma digitale su tutti i provvedimenti del magistrato e su tutti i propri atti? La relata dell'ufficiale giudiziario (certamente utente interno giustizia) deve essere sempre un documento informatico separato e sottoscritto con firma digitale o, nel caso di notifica totalmente telematizzata ad un indirizzo di posta elettronica certificata, può essere contenuta nel messaggio di testo? Ampia indagine in termini di indicazioni interpretative e di ripercussioni organizzative dovrebbe essere riservata, proprio per quanto concerne la gestione telematica degli utenti interni al tema delle copie, la cui estrazione, gestione e rilascio è funzione propria del cancelliere, sia per quanto concerne i provvedimenti dei magistrati prodotti in originale cartaceo, che la normativa prevede debbano essere scansionati e sottoscritti con firma digitale da parte del cancelliere, sia per le attività di rilascio agli utenti esterni e di conseguente certificazione che il cancelliere deve compiere.

<sup>25</sup> Anzi in tali termini la disciplina è addirittura unitaria anche con il processo telematico penale.

<sup>26</sup> Il mezzo di trasporto (posta elettronica certificata) e le relative fasi di gestione

La norma prevede la possibilità di deposito telematico per i soggetti abilitati esterni e utenti privati<sup>27</sup>, quindi anche le parti costituite personalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE)<sup>28</sup>, gestito dal Ministero della giustizia.

In sede di deposito atti, analogamente a quanto accade nel sistema processuale tradizionale, è più che evidente che assuma fondamentale importanza la possibilità di individuare con certezza il momento di deposito, soprattutto in considerazione degli effetti processuali che la legge vi collega, *in primis* il rispetto dei termini perentori e decadenziali.

Nel processo cartaceo tale momento è collegato al deposito in cancelleria e alla relativa attestazione rilasciata dal cancelliere mediante l'apposizione del timbro di avvenuto deposito.

sono identiche per tutti gli uffici giudiziari, come pur le tecniche di "linguaggio" in ordine ai requisiti degli atti e dei messaggi PEC. Per la normativa regolamentare il formato dei messaggi e degli atti deve rispettare le precipue indicazioni tecniche illustrate nelle specifiche del 17 luglio 2008 e nei rispettivi allegati. I *files* del processo telematico devono infatti consentire una piena interoperabilità con i sistemi di cancelleria, al fine di poter essere utilizzati per la corretta classificazione ed inserimento nei registri di cancelleria e nei relativi *database*, e quindi devono essere dotati di una struttura *XML*, che consente l'inserimento e la decifrazione delle informazioni fondamentali, come ad es. parti, difensori, codice fiscale, ecc.

<sup>27</sup> L'art. 2 d.m. 44/2011 contiene le definizioni di tutti i soggetti che possono "partecipare" alle funzionalità del processo telematico. Ed in specie alla lettera *m*) di detto articolo sono definiti soggetti abilitati "i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo", specificando che si intende per: 1) soggetti abilitati interni: "i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP, 2) soggetti abilitati esterni "i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici", 3) soggetti abilitati esterni privati "i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice", 4) soggetti abilitati esterni pubblici "gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali". Infine, alla lett. *n*), è definito utente privato "la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera *m*)".

<sup>28</sup> Il ReGIndE, che è definito e disciplinato dall'art. 7 d.m. 44/2011 e dagli artt. 7, 8, 9 delle specifiche 18 luglio 2011, è il registro gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati, in modo da poter assicurare agli stessi, tramite i sistemi di cancelleria e dell'Unep, le comunicazioni e le notificazioni. Inoltre, il ReGIndE non gestisce ma può consultare a tali fini i registri consultabili dalle pubbliche amministrazioni (quelli delle pubbliche amministrazioni, quelli degli ordini nonché l'indirizzo CEC-PAC dei cittadini). I soggetti abilitati esterni poi possono fruire delle informazioni del ReGIndE.

Nel processo gestito con modalità telematica, invece, occorre rinvenire un momento nell'ambito del flusso di trasmissione degli atti verso le cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari a cui assegnare, in modo univoco, l'equivalente informatico del "timbro di deposito".

Senza voler scendere in eccessivi tecnicismi ed al solo fine di meglio comprendere la problematica giuridica, per quanto interessa il presente scritto è utile accennare al flusso di trasmissione digitalizzato verso l'ufficio giudiziario, il quale può essere illustrato nel modo che segue.

La parte depositante invia l'atto attraverso la propria posta elettronica certificata, il flusso transita come primo stadio dal gestore di posta elettronica certificata del mittente, il quale rilascia al destinatario la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), in cui, ai sensi dell'art 4, 1° comma, d.p.r. 68/2005, «sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata».

Il gestore di posta elettronica certificata del mittente, prendendo in carico la busta elettronica del mittente contenente l'atto da depositare, ne cura la consegna al gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia, il quale a sua volta rilascia, nel rispetto dell'art. 6, 2° comma, d.p.r. 68/2005, all'indirizzo elettronico del mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), con l'indicazione dell'ora e della data di tale ricezione. I sistemi ministeriali conservano tutti i *log* delle trasmissioni per future verifiche (una sorta di registrazione informatica, contenente le informazioni principali dei flussi telematici)<sup>29</sup>.

Tali due fasi del processo del flusso di trasmissione elettronica coincidono perfettamente con quanto tecnicamente e normativamente previsto dal regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata (d.p.r. 68/2005).

Oltre a queste due fasi, le disposizioni delle regole tecniche del processo telematico hanno affiancato altri due momenti – successivi al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna – interamente gestiti dai sistemi giustizia, attraverso il gestore dei servizi telematici<sup>30</sup>, il quale restituisce

<sup>29</sup> L'obbligo di conservazione dei *log* da parte del gestore di posta certificata del Ministero è di cinque anni (art. 4, 3° comma, d.m. 44/2011).

<sup>30</sup> Ai sensi dell'art. 5 d.m. 44/2011, il gestore dei servizi telematici è l'infrastruttura ministeriale che "assicura l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia". Si tratta di una sorta di "collettore" che garantisce il dia-

al mittente due distinte attestazioni: *a)* l'esito dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia<sup>31</sup>; *b)* l'esito dei controlli effettuati dagli operatori della cancelleria o della segreteria<sup>32</sup>.

La difficoltà interpretativa in questo caso è strettamente connessa all'adattamento delle norme processuali alle caratteristiche tecniche della trasmissione telematica documentale tramite posta elettronica certificata, forma adottata nel processo telematico, come già indicato, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, d.l. 193/2009.

Il legislatore ha pensato però di rendere chiaro quale sia il momento in cui può dirsi depositato l'atto presso l'ufficio giudiziario, indicandolo espressamente in apposita norma.

Già l'art. 13, 2° comma, d.m. 44/2011 stabiliva che «i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia»; più precisamente, al successivo 3° comma si legge che «la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente».

Il contenuto di tale disposizione è stato ripreso nella recentissima riforma introdotta dall'art. 16 *bis* d.l. 179/2012; al 7° comma di detto articolo viene espressamente previsto che il deposito si ha per avvenuto «al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».

Al di là della forse poco felice formulazione lessicale dell'espressione “generata” (evidentemente introdotta per dare in qualche modo plastica rappresentazione del rilascio da parte dei sistemi ministeriali dell'atte-

logo informatico tra le varie infrastrutture ministeriali destinate a differenti funzionalità del processo telematico.

<sup>31</sup> Tra i controlli effettuati automaticamente dal gestore dei servizi telematici vi sono quelli in ordine al formato del messaggio e alle dimensioni dello stesso, per verificare l'aderenza a quanto indicato nelle specifiche tecniche.

<sup>32</sup> Il legislatore ha voluto comunque rimettere al cancelliere il controllo finale di accettazione, rispettando le funzioni che gli sono attribuite nel processo tradizionale all'atto dell'iscrizione a ruolo. Ciò che giuridicamente rileva, come verrà argomentato nel testo, è tuttavia l'attestazione di avvenuto deposito che il legislatore collega giuridicamente (ed in ogni caso, a prescindere quindi dal rifiuto automatico dei sistemi o da quello del cancelliere) al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore dei servizi telematici *ex art.13, 3° comma, d.m. 44/2011*.

stazione che il messaggio di posta elettronica è stato trasmesso ed è reso disponibile ai sistemi del dominio giustizia), la norma, tuttavia, collega e riconosce in modo estremamente chiaro il valore giuridico di “deposito” giudiziale all’emissione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia.

La ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta ministeriale viene così ad assolvere due effetti giuridici tra loro connessi: l’attestazione della ricezione nei sistemi del Ministero dei documenti trasmessi in modalità elettronica (in conformità con quanto stabilito dall’art. 6, 2° comma, d.p.r. 68/2005) e l’attestazione – con portata certificatoria sul punto – che tali documenti sono depositati nell’ufficio giudiziario di destinazione con ogni conseguente effetto<sup>33</sup>.

La disposizione di cui all’art. 13, 3° comma, d.m. 44/2011 è stata oggetto di critiche nei dibattiti sul tema (ed è pertanto da immaginarsi che analoga sorte avrà il 7° comma dell’art 16 *bis* d.l. 179/2012), in quanto ritenuta contraria ai principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di notifica a mezzo posta<sup>34</sup>, in quanto il momento del deposito viene collegato non a quello in cui il mittente ha terminato le operazioni di invio della busta telematica (rimettendo cioè la busta telematica contenente il documento da depositare al proprio gestore di posta e quindi a quando si è in pratica liberato dei propri oneri in relazione alle attività di inoltrato), bensì a quello in cui l’atto entra nella sfera di disponi-

<sup>33</sup> Il sistema nel suo impianto appare ricalcare, in ordine alla certificazione del deposito telematico, quanto previsto dalla precedente disciplina agli artt. 38 e 21, 4° comma, delle regole tecniche del d.m. 17 luglio 2008, a mente dei quali gli allora sistemi ministeriali (gestore centrale) associavano ad ogni documento ricevuto una marcatura temporale che veniva restituita al mittente, la quale equivaleva al “deposito” proprio perché segnava l’ingresso nel sistema ministeriale (SICI).

<sup>34</sup> Per un esame dell’*iter* della Corte costituzionale che ha portato all’enunciato espresso dalla Consulta con le sentenze 26 novembre 2002, n. 477, e 23 gennaio 2004, n. 28, peraltro inquadrato nelle ripercussioni sul sistema di gestione telematica del processo v. **Giorgetti**, *Le nuove norme sulle comunicazioni e notificazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 701 e ss. Tra gli altri commenti e annotazioni alle precitate sentenze della Corte costituzionale si segnalano **Caponi**, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*, in *Foro it.*, 2003, I, 13; **Conte**, *Diritto di difesa ed oneri della notifica, l’incostituzionalità degli art. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, l. 890/82: una «rivoluzione copernicana»?*, in *Corr. giur.*, 2003, 23; **Delle Donne**, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio*, in *Giur. it.*, 2004, 940.

bilità del destinatario (ovvero, quando è rilasciata dal gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia, la RdAC).

La contrarietà di tale sistema è stata peraltro sottolineata anche in relazione alle norme vigenti, che prevedono espressamente la possibilità di deposito degli atti introduttivi processuali tramite invio a mezzo posta, come il deposito in Cassazione<sup>35</sup> (art. 134, 4° comma, disp. att. c.p.c.) o il deposito nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione<sup>36</sup>.

Il parallelismo con lo strumento della notifica a mezzo posta e con la conseguente interpretazione offerta dalla Consulta in ordine alla scissione soggettiva degli effetti, mentre può convincere – come poco sotto si dirà – proprio in tema di notifica telematica non appare invece necessariamente calzante ove lo si voglia riferire al flusso di deposito telematico degli atti presso l'ufficio giudiziario.

Tale interpretazione rischia di scontare i limiti di una prassi ermeneutica che può rivelarsi fallace e infruttuosa in tema di processo telematico, quale quella che tende a prendere come unico parametro di paragone per l'applicazione della normativa telematica il sistema procedimentale tradizionale.

Nulla impedisce infatti di ritenere che il legislatore, nel mentre ha regolato il processo telematico, possa avere deciso di distaccarsi dalla realtà processuale del cartaceo, quantomeno in relazione ad alcune funzionalità.

In tale ottica va considerato che probabilmente la scelta del legislatore, operata dapprima con l'art. 13, 3° comma delle regole tecniche e

<sup>35</sup> L'art. 134, 4° comma, disp. att. c.p.c. è in effetti quello che sembrerebbe confliggere maggiormente con il sistema dei flussi di deposito previsto dall'art. 13 d.m. 44/2011, dal momento che al 4° comma recita: «il deposito e le varie integrazioni (...) si hanno per avvenuti alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata», identificando quindi il momento del deposito proprio con il compimento delle attività di spedizione da parte del mittente e non di quelle di ricezione da parte del destinatario, ovvero degli uffici di cancelleria della Corte di cassazione.

<sup>36</sup> La possibilità di introdurre il ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione a mezzo posta non si rinviene nella formulazione originaria della l. 24 novembre 1981, n. 689, ma è stato introdotto dalla sentenza additiva della Consulta 18 marzo 2004, n. 98, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della predetta legge «nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione». L'elaborazione giurisprudenziale immediatamente successiva ha poi collegato al momento della spedizione da parte del mittente il deposito del ricorso con i conseguenti effetti.

ora con l'art. 16, 7° comma, d.l. 179/2012, risponda pienamente alla *ratio* di gestione normativa e applicativa dei flussi telematici nel processo.

In questa prospettiva ci pare che possa considerarsi come l'art. 13, 3° comma, d.m. 44/2011 debba essere letto tenendo presente l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», contenuto all'art. 48, 2° comma, c.a.d. (codice dell'amministrazione digitale), inserito dopo l'affermazione di equiparazione delle trasmissioni documentali via posta elettronica certificata con quelle di notifica per mezzo posta, contenuta nello stesso art. 48 c.a.d.

L'art. 13, 3° comma, d.m. 44/2011 e l'art. 16, 7° comma, d.l. 179/2012, posti in diretta relazione con l'inciso contenuto al 2° comma dell'art. 48 c.a.d., possono essere infatti visti come scelta voluta dal legislatore proprio al fine di operare un distinguo rispetto agli effetti generali indicati dall'art. 48 c.a.d. in materia di deposito di atti giudiziari: la *ratio* della norma appare proprio quella di non estendere al deposito digitalizzato degli atti processuali gli effetti della notifica postale.

E che tale sia la *voluntas legis* è reso manifesto dall'aver il legislatore riprodotto in una norma di rango primario, l'art. 16 *bis*, 7° comma, d.l. 179/2012, quanto già indicato dall'art. 13, 3° comma, d.m. 44/2011.

In altri termini, con portata generale il legislatore sembra avere scelto che nel processo telematico, ai meri fini delle trasmissioni di deposito via PEC, il relativo procedimento non possa essere ricostruito secondo i principi della notifica postale, ma debba avere una sua specificità, ricollegando quindi l'attestazione di avvenuto deposito alla RdAC del gestore di posta elettronica del Ministero della giustizia, ovvero al momento in cui l'atto entra nella concreta disponibilità del dominio giustizia.

In questo caso si è con ogni probabilità operato un bilanciamento tra l'interesse dell'utente esterno (il quale in astratto non dovrebbe sopportare i rischi conseguenti all'uso di un mezzo di cui non può avere il controllo diretto) e l'interesse pubblico e generale alla certezza dell'attestazione in ordine al deposito dell'atto (interesse in parte partecipato peraltro anche dal mittente stesso).

Alcune considerazioni di carattere tecnico operativo possono chiarire tale prospettiva.

Far retrocedere giuridicamente il termine del deposito al momento in cui l'utente esterno inoltra l'atto al proprio gestore di posta elettronica certificata significa rimettere l'attestazione di avvenuto deposito, che è attestazione dotata di una certificazione di pubblica fede che si riverbera



nel processo, a soggetti terzi quali sono i gestori di posta elettronica del mittente, che peraltro sfuggono al controllo di interazione con i sistemi informatici del Ministero della giustizia stante il numero potenzialmente indefinito degli stessi e soprattutto perché non è possibile recuperare, in modo diretto, le ricevute di accettazione che tali gestori rilasciano al mittente.

Deve essere infatti considerata la difficoltà tecnica e operativa per l'ufficio ricevente di avere la prova che l'atto sia stato concretamente depositato. La ricevuta di accettazione del proprio gestore di posta elettronica certificata rimane nella disponibilità del solo mittente e non entra mai nella disponibilità né del destinatario (in questo caso il dominio giustizia) né del gestore del mittente<sup>37</sup>. Con il che si avrebbe un'impossibilità tecnica di registrare da parte dei sistemi ministeriali, come annotazione di evento nei registri di cancelleria, il termine del deposito.

In altri termini, in tal caso risulterebbe pressoché impedito da parte del giudice e delle altre parti il controllo preventivo sulla data del deposito, essendo possibile operare la verifica solo nel momento successivo dell'istaurazione del contraddittorio, con la produzione o l'esibizione in udienza della copia della RAC da parte del mittente.

Sotto un profilo più squisitamente giuridico poi, seppur può sottolinearsi una differenza con le previsioni normative di alcuni procedimenti (ricorso in Cassazione e opposizione ad ordinanza-ingiunzione), la pretesa contrarietà rispetto ai principi espressi dalla Consulta in ordine alla notifica a mezzo posta non appare in ogni caso convincente solo che consideri che la fattispecie dell'art. 13, 3° comma, d.m. 44/2011 non regola in alcun modo un procedimento di notifica ma appunto un flusso di deposito presso gli uffici giudiziari. In buona sostanza, il legislatore avrebbe quindi disciplinato e determinato come l'atto entra nella disponibilità delle cancellerie qualora si avvalga dei sistemi di trasmissione telematica previsti dalla legge ma non come l'atto venga invece "notificato".

Con espressione più figurata possiamo dire che in tale caso il legislatore descrive come l'avvocato o la parte raggiunge la cancelleria al fine di depositare l'atto, indicando che, ove il mezzo utilizzato sia la posta elettronica certificata, il deposito in cancelleria si ha per raggiunto con

<sup>37</sup> Il gestore di posta del mittente è tenuto a conservare i cd. *log* di trasmissione ma non il messaggio in quanto tale con il suo contenuto.

il rilascio della RdAC da parte del gestore di posta elettronica del destinatario del Ministero della giustizia.

Peraltro, merita considerare, sempre con riferimento al deposito degli atti nei giudizi ordinari in cui per il codice di rito l'adempimento può essere operato solo con deposito in cancelleria, che proprio la Suprema Corte – pronunciandosi in relazione all'ipotesi in cui l'atto introduttivo venga inviato erroneamente a mezzo posta – nel ritenere tale atto come ricevibile, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, ha tuttavia collegato il momento del deposito non alla spedizione del plico postale bensì alla ricezione da parte del cancelliere del plico stesso<sup>38</sup>. La Suprema Corte in modo estremamente efficace ha infatti chiarito che in tal caso il mezzo postale non è uno strumento di notifica ma è solo il tramite per raggiungere la cancelleria, al pari di un qualsiasi incaricato al deposito.

L'operazione di uniformità procedimentale operata dalla legislazione telematica, con l'introduzione dell'unica modalità di deposito telematico dettagliata dal predetto articolato, non è poi da sottovalutare dal momento che si sono in tal modo rese uniformi le trasmissioni di atti e documenti ai fini di deposito per *tutti* i tipi di giudizio e per *tutti* gli uffici giudiziari senza distinzione alcuna, con notevole semplificazione dei depositi telematici rispetto ai depositi cartacei nei quali il termine di deposito varia invece a seconda del mezzo utilizzato (l'avvocato che accede in cancelleria direttamente o l'invio tramite posta) e dei tipi di procedimenti (il ricorso in cassazione e le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione rispetto ai restanti procedimenti).

Infine, non deve dimenticarsi che sarà compito dei giudici far corretta applicazione del principio della rimessione in termini *ex art. 153 c.p.c.* in caso di eventi patologici nel flusso di trasmissione, potendo l'av-

<sup>38</sup> Così si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 5160 del 4 marzo 2009: «L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione – realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un «*nuncius*», può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio *ex art. 156*, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione».

vocato depositante sempre dimostrare di avere rimesso diligentemente nei termini perentori il messaggio al proprio gestore di posta elettronica certificata, esibendo la copia della ricevuta di avvenuta consegna del proprio gestore (ad es., nel caso in cui, a seguito di tale invio, il messaggio non è giunto nei sistemi di cancelleria per fatti imputabili al proprio gestore di posta o ai sistemi ministeriali)<sup>39</sup>. Piuttosto, trattandosi di gestione informatica del processo e stante la rilevanza della scadenza dei termini perentori sia ad eccezione di parte che d'ufficio, appare importante che il momento del "deposito" telematico possa essere riscontrato da tutti gli attori processuali (giudice e avvocati) con una certa facilità, consultando cioè i registri o il fascicolo informatico, questione tecnica questa che si riversa però immediatamente nella corretta gestione processuale da parte del giudice e nell'esercizio del diritto di difesa delle parti in causa<sup>40</sup>.

L'introduzione dell'obbligatorietà dei depositi telematici, essendo una scelta diretta ad incidere in modo assolutamente rilevante sulla gestione degli uffici, sul cambiamento culturale dell'avvocatura, sulle modalità di gestione del processo e dell'udienza, è auspicabile che sia correttamente accompagnata da un immediato adeguamento dei sistemi informatici che, allo stato, non appaiono completi per una gestione della dinamica processuale quale quella che sarà richiesta a partire dalla fatidica data di entrata in vigore dell'obbligatorietà dei depositi telematici del 30 giugno 2014<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Nella trasmissione documentale effettuata con posta elettronica certificata la prova della causa non imputabile al mittente, che correttamente abbia inoltrato nei termini la busta telematica contenente l'atto da depositare, può essere ricostruita in modo abbastanza agevole. I gestori PEC (sia quello del mittente che quello del destinatario) registrano quelli che possono definirsi gli eventi di passaggio (cd. *log*), con possibilità anche di ricostruzione delle cause della mancata consegna. I gestori di posta elettronica certificata conservano i *log* per trenta mesi, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 68/2005, il gestore di posta elettronica ministeriale per cinque anni. Esempi di applicazione della rimessione in termini *ex art.* 153, 2° comma, c.p.c., a seguito di invii correttamente effettuati dai legali al proprio gestore PEC, si sono avuti al Tribunale di Milano in un periodo di malfunzionamento dei *server* ministeriali, i quali ritardarono l'accettazione dell'atto e dei documenti allegati, con conseguente involontaria violazione dei termini perentori: Trib. Milano (ord.) 2 dicembre 2010, non pubblicata.

<sup>40</sup> Anche un'architettura dei flussi di deposito basata su altre modalità tecnologiche potrebbe forse portare a risolvere alcuni dei problemi accennati in tema di certezza della data del depositato. Ciò non di meno allo stato, a sistemi vigenti di flussi PEC in entrata, l'interpretazione suggerita appare la più consona alla *ratio* complessiva del sistema.

<sup>41</sup> Esula dalla trattazione del presente contributo un'analisi di struttura dei sistemi

Tornando alle novità introdotte dall'art. 16 *bis* d.l. 179/2012, è da segnalarsi come il legislatore, tenendo conto di alcune chiare problematiche pratiche che possono verificarsi, ha previsto alcune eccezioni a tale obbligo, così dettagliate: 1) nel procedimento monitorio, con autorizzazione del presidente del tribunale «quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza» (art. 16 *bis*, 4° comma); 2) negli altri casi di depositi obbligatori sempre ove non siano funzionanti i sistemi informatici del dominio giustizia, su autorizzazione del giudice titolare del procedimento (art. 16 *bis*, 8° comma); 3) in via residuale, per ogni tipo di procedimento, con autorizzazione del giudice che «può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche» (art. 16 *bis*, 9° comma).

Certamente i casi pratici che saranno posti all'attenzione delle singole corti forniranno anche le interpretazioni di tali ipotesi legislative di deroga all'obbligatorietà del processo telematico; appare indubbio però come il campo di elezione di tali interpretazioni sarà certamente il rapporto tra le previsioni di deroga all'obbligatorietà indicate nell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012 e la disciplina generale della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c.

In tal senso, ad una prima lettura della norma, può dirsi che il legislatore pare aver indicato un'ipotesi pressoché tipizzata di rimessione in termini nel caso di mal funzionamento dei sistemi informatici del domi-

informatici del processo telematico, ma si ritiene utile fare qualche esempio di quanto sia importante in questo settore procedere a modifiche normative in modo congiunto con la modifica dei sistemi informatici. Non risulta allo stato che il momento al quale la legge collega l'efficacia di attestazione di avvenuto deposito presso l'ufficio giudiziario sia visibile correttamente nello storico del fascicolo di cancelleria, in quanto ad oggi la data di deposito dell'atto del difensore, quale risultante nello storico del fascicolo, per un errore evidente di programmazione dei sistemi, è quella dell'accettazione manuale da parte del cancelliere e non quella del "momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia", come indicato dal comma 7 dell'art 16 *bis* d.l. 179/2012 e dall'art.13, 3° comma, d.m. 44/2012. Considerato peraltro che tra il momento in cui il gestore di posta elettronica certificata ministeriale rilascia in automatico la RdAC (momento cui la legge collega il valore di "deposito" presso l'ufficio) e l'accettazione manuale del cancelliere – necessaria ad inserire concretamente l'atto nel fascicolo telematico con controllo di regolarità sullo stesso che al cancelliere compete – vi può essere un certo lasso temporale con possibilità di evidenti ripercussioni nella trattazione del processo, dal momento che il giudice deve controllare d'ufficio la data di deposito degli atti dei difensori, per la verifica di termini perentori e decadenze, e i difensori delle parti devono poter sollevare correttamente le eccezioni in ordine al rispetto dei termini di deposito.

nio giustizia. Per contro, nel caso della previsione dell'autorizzazione al deposito cartaceo da parte del giudice «per ragioni specifiche», è evidente che la scelta del meccanismo di deroga non necessariamente rientra nel solco della *ratio* dell'art. 153 c.p.c. La *ratio* di tale tipologia di autorizzazione, con deroga al deposito telematico, appare trovare infatti la sua origine e la probabile applicazione in necessità di tipo “organizzativo” e “pratico”, quali, ad esempio, la difficoltà di lettura della documentazione imputabile alla cattiva qualità della scansione documentale.

In tema di deposito è da segnalarsi, infine, la recente importante modifica introdotta dal d.m. 209/2012 (cd. “correttivo alle regole tecniche), il quale, tra i vari interventi, ha abolito l'inciso contenuto nell'art 13, 4° comma, che obbligava i difensori, al momento del deposito delle memorie in via telematica e ai fini delle comunicazioni *ex art.* 170, 4° comma, c.p.c., ad inviare «ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati con le modalità previste dall'articolo 18 del presente decreto».

La norma era stata criticata per avere imposto al difensore della parte un onere non previsto dall'art. 170 c.p.c., in virtù del quale il solo deposito in cancelleria vale come comunicazione ed era stata quindi vista dall'avvocatura come un inutile appesantimento del procedimento di deposito telematico, confliggente peraltro con il sistema e con lo spirito dell'intera disciplina del processo telematico, dal momento che con il processo telematico la visione del fascicolo di cancelleria è estremamente semplificato, proprio dalla modalità informatica di tenuta del fascicolo e dalla possibilità di consultazione dello stesso da remoto.

La modifica, quindi, semplificando il deposito telematico proprio nel momento in cui per la prima volta si sceglie la strada dell'obbligatorietà del processo telematico, è da salutarsi sicuramente con estremo favore.

3. *Comunicazioni elettroniche di cancelleria. Le novità dell'art. 16 d.l. 179/2012.* – I maggiori benefici sino ad oggi ottenuti presso gli uffici giudiziari in termini organizzativi generali, soprattutto per i riflessi sul risparmio di spesa e sulla semplificazione del lavoro delle cancellerie, sono sicuramente quelli conseguiti con le comunicazioni telematiche a valore legale. È facile quindi comprendere perché su di esse negli ultimi anni il legislatore abbia concentrato la maggiore attenzione e il Ministero della giustizia ponga i principali sforzi di diffusione<sup>42</sup>.

<sup>42</sup> Il Ministero della giustizia ha negli ultimi due anni indubbiamente puntato nella

In questo ambito assistiamo davvero ad una rapidissima evoluzione della normativa.

Sino alle modifiche introdotte dal d.l. 179/2012, di cui si dirà tra poco, le comunicazioni elettroniche nel processo civile da parte della cancelleria erano delineate dall'art. 136 c.p.c. e dall'art. 51 d.l. 112/2008, come modificato dall'art. 4 d.l. 193/2009, con rimando in entrambi gli articoli alla normativa regolamentare quanto a dettaglio sui requisiti tecnici e sulle modalità di svolgimento del flusso, rinvenibile negli artt. 16 d.m. 44/2011 e 17 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011.

L'art. 51 d.l. 112/2008, con le modifiche apportate dall'art. 4 d.l. 193/2011, conteneva una articolata disposizione con la quale si consentiva, previa richiesta del singolo ufficio e di conseguente autorizzazione mediante apposito decreto ministeriale che le comunicazioni di cancelleria che «a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»<sup>43</sup>.

In pratica negli uffici autorizzati alla comunicazione telematica era possibile l'invio del biglietto di cancelleria, con valore legale di comuni-

direzione delle comunicazioni telematiche, incoraggiando l'attivazione del valore legale delle comunicazioni elettroniche, anche quale primo stadio dell'informatizzazione degli uffici, con un ribaltamento della politica di diffusione del telematico rispetto al passato laddove si preferiva invece supportare gli uffici ad iniziare dal flusso in ingresso del decreto ingiuntivo telematico. Il cambio di prospettiva è certamente dovuto anche alla scelta di abbandonare il pregresso sistema fondato su un circuito chiuso, in cui la funzionalità di accesso e consultazione passava dai punti di accesso, che pure gestivano i flussi di comunicazione in entrata e in uscita – essendo gestori della CPECPT –, ad un sistema aperto ove il flusso di comunicazione non è legato ai punti di accesso, ma transita ed è veicolato dalla posta elettronica certificata.

<sup>43</sup> La norma prevede un'estensione anche al penale laddove sempre al 1° comma recita “Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale”.

cazione, ai difensori delle parti costituite all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'avvocato deve obbligatoriamente comunicare al proprio consiglio dell'ordine (art. 16 d.l. 185/2008) e da ogni consiglio dell'ordine trasmesso al Ministero della Giustizia (art. 16 r.d. 1578/1933, come modificato dall'art. 51 d.l. 112/2008).

L'art. 51 d.l. 112/2008 al 3° comma, con previsione estremamente innovativa, stabiliva poi una sanzione nel caso in cui il procuratore delle parti non avesse provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 d.l. 185/2008, così espressamente disponendo: «A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario»<sup>44</sup>.

Pertanto, ove nei sistemi di posta elettronica certificata non era rinvenuto l'indirizzo del procuratore della parte, la comunicazione era effettuata presso la cancelleria, senza obbligo per la cancelleria di ulteriore adempimento rispetto all'accettazione dell'atto e con onere per contro dell'avvocato di recarsi in cancelleria per prendere visione e conoscenza del provvedimento oggetto di comunicazione.

L'art. 136, 2° comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dalle modifiche apportate con la l. 12 novembre 2011, n. 183, stabiliva con disciplina di portata generale<sup>45</sup> – applicabile anche al processo tributario e amministrativo<sup>46</sup> e soprattutto a tutti i soggetti del procedimento (di-

<sup>44</sup> Il 3° comma dell'art. 51, indicando solo le "parti" di cui al 1° comma, pare evidentemente riferirsi soltanto ai procuratori costituiti, che appunto ricevono le comunicazioni ai sensi dell'art. 170, 1° comma, c.p.c., richiamato dal 3° comma dell'art. 51 con esclusione quindi dei consulenti tecnici.

<sup>45</sup> La norma, nella formulazione dettata dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, ha trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.

<sup>46</sup> Peraltro, le comunicazioni tramite posta elettronica certificata sono oggi possibili sia nel processo amministrativo (art. 136 c.p.a.) sia nel processo tributario in virtù del decreto direttoriale 26 aprile 2012, n. 7424. Sull'applicazione della posta elettronica certificata al processo tributario v. Bruzzone, *Pubblicate le regole tecniche per le comunicazioni tramite pec degli atti del processo tributario*, in *Corriere trib.*, 2012, 1759. Va sottolineato che il nuovo processo amministrativo, come delineato dal d.lgs. 140/2010, prevede però all'art. 136 "Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici" modalità differenti rispetto al processo telematico innanzi all'autorità giudiziaria e specie rispetto al processo telematico civile, laddove per la comunicazione è stabilito che "i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica

fensori, ausiliari, parti, testi) – che «il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», senza previsione del meccanismo sanzionatorio di cui al 3° comma dell'art. 51 d.l. 112/2008 nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale sistema normativo delle comunicazioni telematiche di cancelleria, pur avendo contribuito enormemente allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche – specie dopo la modifica inserita dall'art. 4 d.l. 193/2009, e quindi con il passaggio dal canale di CPEPCT alla PEC *standard*, – presentava in ogni caso qualche criticità. Ciò in primo luogo in ragione delle differenti modalità previste dal 3° comma dell'art. 51 d.l. 112/2008 e dall'art. 136 c.p.c. nel caso di mancata istituzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del difensore, con conseguente disomogeneità del regime delle comunicazioni sul territorio nazionale (tra gli uffici con regime telematico autorizzato *ex art.* 136 c.p.c. e quelli *ex art.* 51 d.l. 112/2008), avuto riguardo peraltro alle conseguenze in ordine ai termini decadenziali e perentori che dalle comunicazioni decorrono per legge.

La problematica è stata in parte risolta dall'art. 16 d.l. 179/2012, con il quale si è dato ulteriore impulso alle comunicazioni elettroniche di cancelleria, rendendole modalità esclusiva di comunicazione da parte della cancelleria ove sia rinvenuto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

L'entrata in vigore dell'obbligatorietà è dalla norma graduata nel tempo per tipologia di uffici giudiziari e di soggetti destinatari – escludendo in ogni caso la corte di cassazione, e tutti gli altri uffici diversi da tribunali e corti di appello – ma il regime delle comunicazioni e i relativi effetti in termini di perfezione della comunicazione, risulta il medesimo

certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa”. Da sottolinearsi la scelta dell'equipollenza del fax rispetto all'indirizzo di posta elettronica certificata e quindi la complessità gestoria che può derivare dal fatto che non sia precisato quale indirizzo di posta elettronica il difensore possa indicare, a differenza del processo civile telematico ove l'unico indirizzo da poter indicare è quello comunicato al proprio ordine ai sensi del d.l. 112/2008.



per tutti gli uffici nei quali le comunicazioni telematiche diventano obbligatorie<sup>47</sup>.

La norma ha nella sostanza combinato quanto in precedenza stabilito dall'art. 51 d.l. 112/2008 e dall'art. 136 c.p.c., prevedendo quale unica modalità di comunicazione telematica quella diretta all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni chiunque sia il destinatario della comunicazione (difensori, parti personalmente, ausiliari, testimoni) e per qualsiasi ufficio giudiziario di primo e secondo grado (art. 16, 4° comma).

È previsto inoltre al 6° comma dell'art. 16 d.l. 179/2012 che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria». Questa statuizione riprende la disciplina sanzionatoria del previgente 3° comma dell'art. 51 d.l. 112/2008, estendendola ora a tutti gli altri soggetti che per legge abbiano l'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata (imprese, professionisti iscritti ad ordini, pubbliche amministrazioni).

Le stesse modalità si adottano poi nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario che abbia l'obbligo giuridico di munirsi di PEC e non vi abbia provveduto (art. 16, 6° comma).

L'art. 16, 8° comma, d.l. 179/2012 prevede per contro un ritorno alle tradizionali modalità di comunicazione di cui all'art. 136 c.p.c. (quindi

<sup>47</sup> La scansione temporale dell'entrata in vigore delle comunicazioni *on line* obbligatorie prevista dalla norma è la seguente: *a*) dall'entrata in vigore del d.l. 179/2012 (20 ottobre 2012) solo per le comunicazioni e notificazioni ai difensori e per i procedimenti in quegli uffici (tribunali e corti di appello) che a detta data hanno già ottenuto il valore legale delle comunicazioni telematiche *ex art.* 51 d.l. 112/2008; *b*) a decorrere dal sessantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2012) per tutti gli altri uffici di tribunale e di corte di appello che in precedenza non sono stati destinatari di autorizzazione ministeriali ai sensi dell'art. 51 d.l. 112/2008 e sempre solo per le comunicazioni ai difensori; *c*) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione per le comunicazioni e notificazioni civili in cui sono destinatari i soggetti diversi dai difensori (ctu, parti, ausiliari, ecc.) eseguite dagli uffici delle corti di appello e dei tribunali; *d*) per tutti gli altri uffici giudiziari (Cassazione, giudice di pace, ecc.) l'attivazione delle comunicazioni e notifiche *on line* interviene con un apposito decreto ministeriale.

fax o Unep) ove la comunicazioni telematica sia impossibile per causa non imputabile al destinatario.

Quanto al termine di perfezione delle comunicazioni di cancelleria, il d.l. 179/2012 ha mantenuto il rimando alla «normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» e, quindi, all'art. 16 d.m. 44/2011 e all'art. 17 delle specifiche tecniche.

L'art. 16 d.m. 44/2012 stabilisce che i sistemi di cancelleria inviino un messaggio di posta elettronica certificata (peraltro generato in modo automatico) all'indirizzo PEC del destinatario.

La procedura di comunicazione è da intendersi perfezionata al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario (art. 16, 3° comma, d.m. 44/2011).

L'art. 16 d.l. 179/2012 è invece intervenuto conferendo maggiore chiarezza rispetto a quanto in precedenza previsto dal 3° comma dell'art. 51 d.l. 112/2008, in ordine al momento di perfezionamento della comunicazione telematica nel caso in cui non sia rinvenuto l'indirizzo PEC del destinatario, che è tenuto per legge a munirsene, indicando espressamente che, in tale ipotesi, la comunicazione si esegue «mediante deposito in cancelleria». Tale previsione rende indubbio che il termine di perfezione della comunicazione per il destinatario che abbia l'obbligo di avere un indirizzo PEC e ne sia invece sprovvisto è rappresentato dal deposito del provvedimento in cancelleria e non dalla presa visione dello stesso, come poteva far intendere la previgente disposizione dell'art. 51, 3° comma, d.l. 112/2008.

Anche nel caso delle comunicazioni di cancelleria, quindi, il legislatore ha indicato in modo preciso il momento in cui la comunicazione si intende perfezionata, con indubbio vantaggio chiarificatore, stante la decorrenza dalle stesse del *dies a quo* di termini processuali. Non solo, l'art. 16, 5° comma, d.m. 44/2011 precisa espressamente che le ricevute di avvenuta consegna, così come gli esiti negativi delle stesse, sono conservati nel fascicolo telematico, con possibilità quindi di controllo da parte dei vari soggetti del processo.

Proprio in relazione al termine di perfezionamento delle comunicazioni, è estremamente plausibile che terreno di applicazione interpretativa sarà la definizione di “causa imputabile” e “causa non imputabile” per il destinatario, indicate rispettivamente dall'art. 16, 6° e 8° comma, d.l. 179/2012.

In ordine concetto di causa non imputabile al destinatario, ben può ritenersi che possano intendersi ricomprese tutte quelle situazioni nelle quali la comunicazione telematica non sia effettuabile per malfunzionamento dei sistemi, casi questi in cui quindi, secondo quanto previsto dalla nuova norma, il cancelliere procederà alle comunicazioni nel modo tradizionale.

Maggiori complessità applicative possono invece determinarsi nella interpretazione della espressione «causa imputabile al destinatario».

Con tale previsione peraltro il legislatore ribadisce, in una norma primaria, quanto previsto dall'art. 16, 4° comma, d.m. 44/2011, nel quale si legge: «salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata».

È bene precisare che tale ipotesi si riferisce ai casi in cui i sistemi di cancelleria, pur rinvenendo l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, e quindi pur riuscendo ad inviare la comunicazione elettronica, ricevono però in risposta un avviso di mancata consegna emesso da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

È quindi la causa della mancata consegna della comunicazione che è oggetto di interpretazione per il giudice, valutando se la stessa è dovuta a fatto imputabile al destinatario o meno.

Per meglio chiarire e a titolo esempio si consideri che la mancata consegna può verificarsi nel caso in cui il destinatario non abbia provveduto a liberare la casella PEC dai messaggi e che, in quanto satura, risulti non ricevere, oppure sia stata comunicata una casella non più attiva.

È quindi da ritenere che il legislatore nella formulazione dell'art. 16, 6° comma, d.l. 179/2012 abbia avuto presenti le ipotesi nelle quali la comunicazione effettuata con posta elettronica certificata non raggiunge il destinatario per mancanza di diligenza dello stesso nella tenuta e manutenzione di quello che, a tutti gli effetti, per legge o per indicazione volontaria della parte, è il luogo ove possono inviarsi le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria con valore legale.

Come nel processo in modalità cartacea sarà quindi importante avere contezza e chiarezza dei motivi delle mancate consegne delle comunicazioni di cancelleria via posta elettronica certificata, rendendo intellegibili e comprensibili le ragioni per cui al sistema risulta la mancata con-

segna; e ciò affinché il giudice possa, come nel processo cartaceo, concretamente interpretare e decidere se il motivo di mancata consegna rientra nel concetto di causa imputabile al destinatario o meno, disponendo se del caso il rinnovo della comunicazione.

In altri termini sarà fondamentale, alla stregua di quanto avviene nella relata di notifica tradizionale, che siano rappresentati bene nella ricevuta di mancata consegna rilasciata dal sistema di cancelleria i motivi della mancata consegna e per i quali il soggetto non è stato trovato all'indirizzo di posta elettronica certificata da lui istituito e inserito nei pubblici elenchi, rappresentazione che in pratica dovrà – in parte – corrispondere al momento illustrativo della relata cartacea, laddove pure l'ufficiale notificante illustra le ragioni del mancato reperimento del destinatario all'indirizzo (assente, non rinvenuto campanello, ecc.).

Tra le ulteriori novità dell'art. 16 d.l. 179/2012 merita evidenziarsi certamente la possibilità data anche alla parte che sta in giudizio personalmente, e non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in pubblici elenchi, di indicare direttamente alla cancelleria l'indirizzo PEC a cui intende ricevere comunicazioni (art. 16, 7° comma)<sup>48</sup>, nonché la modifica dell'art. 45 disp. att. c.p.c. in ordine al biglietto di cancelleria, introducendo l'obbligo delle cancellerie di comunicare il provvedimento per intero, sia esso nativo digitale sia esso cartaceo da acquisirsi ai sistemi tramite scansione<sup>49</sup>.

Il sistema delle comunicazioni di cancelleria ha visto quindi una serie di progressivi interventi normativi tutti nel complesso diretti ad una ricerca di una sempre maggiore utilizzazione delle comunicazioni telematiche e di ampliamento della platea dei soggetti che con esse è possibile raggiungere, interventi caratterizzati in ogni caso dalla scelta dell'utilizzo dello strumento tecnico della posta elettronica certificata e volti

<sup>48</sup> Si realizza in tal caso una sorta di domiciliazione con indicazione di indirizzo telematico per la singola causa che consente anche alla parte che sta personalmente in giudizio e non ha un indirizzo di posta elettronica certificata risultante in pubblici elenchi di indicare un qualsiasi indirizzo PEC a cui riceverà le comunicazioni.

<sup>49</sup> La norma è rilevante nel sistema telematico perché permetterà di garantire che in ogni caso, anche a prescindere dalle modalità di consultazione assicurate dal Portale Nazionale dei Servizi Telematici, il destinatario avrà notizia del contenuto del provvedimento non riversandosi quindi in cancelleria per l'estrazione di copie, e soprattutto che saranno assicurati al sistema dei registri tutti i provvedimenti dei giudici siano essi nativi digitali siano essi cartacei acquisibili nel fascicolo informatico tramite scansione da parte del cancelliere.

ad individuare in maniera chiara e unitaria il “luogo” di destinazione delle comunicazioni elettroniche con valore di legale (tema questo comune alle notifiche telematiche su cui si dirà più avanti).

4. *Le notificazioni: verso il cambiamento di un istituto processuale.* –

La notifica, quale strumento che porta a conoscenza di atti del processo o allo stesso finalizzati i soggetti interessati, è notoriamente momento fondamentale quanto delicato del processo civile, in relazione ai particolari effetti che la legge vi riconduce.

L'articolazione poi delle attività di notificazione, che già nel cartaceo danno luogo ad una vera e propria attività procedimentale con una sequenza di operazioni eseguite da vari soggetti, ingenera nel telematico una serie di problematiche non soltanto in termini di traslazione digitale dei flussi procedurali di notifica previsti dalla legge, ma soprattutto in ordine ai meccanismi di raggiungimento del destinatario e di determinazione del momento di perfezione del procedimento notificatorio gestito telematicamente.

In ogni caso il legislatore, a più riprese e con vari interventi, ha inteso disciplinare il procedimento di notifica con modalità telematiche.

Una prima previsione era contenuta nel d.p.r. 123/2001, agli artt. 6 e 7, cui è poi seguita una serie di interventi che hanno inciso, con portata generale, sia sulla disciplina codicistica, con le modifiche agli artt. 137, 148 e 149 *bis* c.p.c.<sup>50</sup>, sia sulla l. 21 gennaio 1994, n. 53, recentemente modificata dall'art. 16 *quater* d.l. 179/2012<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> La l. 18 giugno 2009, n. 69, ha apportato modifiche all'art. 137 c.p.c., inserendone il 3° comma: «Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile»; e ha introdotto il nuovo art. 149 *bis* c.p.c., rubricato “Notificazione a mezzo posta elettronica”, il quale disciplina la possibilità per l'UNEP di notificare all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, articolo poi integrato con l'aggiunta del 4° comma dal d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24.

<sup>51</sup> La l. 53/1994 è stata prima modificata dall'art. 25 l. 183/2011, intervenuta sull'art. 1 e sugli artt. 4 e 5, consentendo la notifica all'avvocato munito di procura alle liti sia

Non crediamo invece che possa essere annoverata tra le norme regolatrici della notifica telematica l'art. 48 c.d.a.<sup>52</sup>, il quale, pur prevedendo che la trasmissione di un documento informatico tramite posta elettronica certificata equivale a notifica a mezzo posta, non pare possa essere letto come norma generale in tema di notifiche telematiche processuali proprio per la sua genericità circa la descrizione del procedimento notificatorio nel suo complesso: momento di perfezione, il luogo di destinazione, soggetti abilitati, contenuto della relata di notifica, la quale potrà anche essere semplificata e automatizzata nel processo telematico, comunque pur sempre necessario ai sensi dell'art. 148 c.p.c.

L'art. 48 c.a.d. indica certamente in via generale solo l'effetto finale della trasmissione documentale con posta elettronica certificata, ma non pare possa essere considerato norma di disciplina del procedimento notificatorio digitale.

Valutando quindi le caratteristiche della disciplina vigente in tema di notifica, si può dire che gli interventi normativi sopra citati appaiono accumulati dal fatto di rendere possibile la notifica tramite modalità di trasmissione telematica verso qualsiasi soggetto che possieda un indirizzo di posta elettronica certificata risultante in pubblici elenchi, senza la necessità che tale soggetto sia a sua volta utente del processo telematico, come era richiesto nella previgente disciplina.

Soggetti abilitati all'esecuzione della notifica telematica sono gli ufficiali giudiziari (art. 149 *bis* c.p.c.), gli avvocati muniti di procura alle liti e a ciò autorizzati secondo le disposizioni di cui alla l. 21 gennaio 1994, n. 53, nonché, assoluta novità introdotta dall'art. 16, 4° comma, d.l. 179/2012, i cancellieri.

Va premesso che, nonostante le notificazioni godano di una disciplina delineata in maniera piuttosto dettagliata (quantomeno per le notifiche Unep) e soprattutto benché sia l'unica funzionalità telematica dotata astrattamente di immediata applicazione – non essendo necessario per la loro attivazione il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 35 d.m. 44/2011 o altro procedimento di decretazione ministeriale del valore le-

nei confronti di qualsiasi destinatario, purché provvisto di PEC risultante dai pubblici elenchi, sia nei confronti di altro avvocato che rivesta la qualifica di domiciliatario di una parte del giudizio, all'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, e poi proprio recentemente dal d.l. 179/2012 (art 16 *quater*).

<sup>52</sup> È per una tale interpretazione, giungendo a predicare la disapplicazione dell'intera normativa regolamentare in tema di notifica informatica, Consolandi, *Processo telematico*, cit., 648.

gale (sicuramente ciò nel caso di flusso di notifica ad impulso degli avvocati di cui alla l. 53/1994) –, le notificazioni sono allo stato il settore delle funzionalità telematiche che più è rimasto indietro, non esistendo ad oggi casistica di applicazione o di sperimentazione. Ciò sicuramente in quanto la normativa, pur in gran parte contenuta in disposizioni di rango primario, non è apparsa facilmente applicabile e perché, con riferimento alla notifica da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario, i relativi sistemi ministeriali non sono stati ancora diffusi, neppure con sperimentazione in singoli uffici.

Anche probabilmente in ragione di ciò, il legislatore con il d.l. 179/2012 ha conferito al personale di cancelleria il potere di notificare con un sistema che è tecnicamente immaginato come del tutto simile a quello delle comunicazioni di cancelleria dirette all'indirizzo di posta elettronica della parte e del destinatario, oltre che con redazione della relata in modo automatico<sup>53</sup>. Le notificazioni telematiche di cancelleria sono però previste come possibili dall'art. 16, 4° comma, d.l. 179/2012 solo per quelle che il codice di rito e la legge prevedono come da eseguirsi a "cura" della cancelleria (ad es., art. 420, penultimo comma, c.p.c.), novità normativa che consentirà un sicuro risparmio di spesa, dal momento che per le stesse gli uffici facevano ricorso all'Unep.

Il d.l. 179/2012, apportando modifiche alla l. 53/1994, ha poi semplificato ulteriormente la possibilità per gli avvocati di ricorrere direttamente alla notifica telematica, disciplinando in modo chiaro la disciplina delle modalità di esecuzione di detta notifica.

La disciplina normativa delle notifiche telematiche dedica una certa attenzione alle modalità di redazione della relata di notifica, la quale, secondo quanto prescritto dall'art. 148 c.p.c., è un atto proprio dell'ufficiale notificante con funzione descrittiva delle attività procedurali compiute, contenente alcuni dati fondamentali quali il luogo di notifica, le generalità del destinatario, ecc.; la legislazione del telematico indivi-

<sup>53</sup> Il sistema è quindi tecnicamente lo stesso usato per le comunicazioni di cancelleria attraverso cui si individua in modo automatico l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, viene inviato il messaggio contenente il provvedimento o l'atto da notificare corredato appunto dalla relata di notifica che sarà emessa in modo automatico dai sistemi nel quale saranno indicati la PEC, l'indirizzo del destinatario, l'oggetto della notifica e tutti gli altri elementi compatibili con l'art. 148 c.p.c. I sistemi restituiranno poi la RdAC o la ricevuta di mancata consegna rilasciata dal gestore di posta del destinatario, che saranno conservate nei sistemi di cancelleria, al pari di quanto avviene per le comunicazioni.

dua le modalità per mantenere tale funzione narrativa anche nella relata redatta informaticamente.

E così l'art 149 *bis* c.p.c. dispone che l'ufficiale giudiziario predispone la relata "su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale" e contenente tutte le informazioni di cui all'art. 148 c.p.c., eccezion fatta per il luogo della consegna, sostituito con l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario<sup>54</sup>. Per le notifiche effettuate dagli avvocati la l. 53/1994 prevede altresì che la relata sia predisposta su un documento informatico separato con specifico contenuto indicato dall'art 16 *quater*, 5° comma<sup>55</sup>. Ed infine, per le notifiche di cancelleria, come già detto, è previsto che la relata sia redatta in modo automatico dai sistemi informatici con modalità analoghe a quelle del biglietto di cancelleria (art. 16, 4° comma, d.l. 179/2012).

I flussi di notifica da parte degli Unep, dei cancellieri e degli avvocati sono invece in parte indicati nelle rispettive norme primarie ed in parte si fa rimando alla disciplina regolamentare e quindi al d.m. 44/2011 o sue successive modifiche<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> Come dispone l'art. 17 d.m. 44/2011, tale indirizzo è recuperato da parte dell'UNEP in modo assolutamente analogo a quanto avviene per le comunicazioni alla cancelleria, tramite consultazione del registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e, per esso, anche degli altri elenchi che risultano consultabili a tal fine dal Ministero della giustizia. Per quanto riguarda le notifiche telematiche eseguite direttamente dagli avvocati, che possiedono i requisiti e le condizioni generali previste dalla l. 21 novembre 1994, n. 53, l'art. 3 *bis*, 3° comma, di detta legge prevede che tale notifica può essere validamente effettuata a mezzo di posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi; se l'avvocato notificante è anche soggetto abilitato esterno (in quanto abilitato ai servizi di consultazione, ad es., con iscrizione ad un PdA) può ai fini di notifica consultare il ReGIndE. In tal caso l'avvocato notificante procede con le modalità previste dall'art. 149 *bis* c.p.c., in quanto compatibili, con l'unica differenziazione espressa dalla legge in ordine alla relata di notifica nella quale dovrà essere inserito il numero di registro cronologico di cui all'art. 8.

<sup>55</sup> Così stabilisce l'art. 16 *quater*, 5° comma, d.l. 179/2012, introducendo l'art. 3 *bis* della l. 53/94: "L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2".

<sup>56</sup> Per la notifica tramite ufficiale giudiziario la normativa regolamentare del d.m.



Analizzando le problematiche giuridiche connesse alla notifica telematica, può dirsi che la principale è certamente quella inerente al momento di perfezionamento della stessa, visti gli importanti effetti che ad essa la normativa processuale riconduce.

Per quanto attiene la notifica compiuta da ufficiali giudiziari, l'art. 149 *bis* c.p.c. al suo 3° comma prevede che «la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario».

44/2011 e le successive specifiche tecniche del 18 luglio 2011 dettano la disciplina di dettaglio, applicabile certamente in modo congiunto alle ipotesi previste dalla precitata normativa primaria. In via generale può dirsi che è previsto un procedimento di notifica che può essere completamente informatizzato in tutte le sue fasi (richiesta, ricezione, inoltra al destinatario, redazione della relata, invio dell'atto notificato al mittente), ove il mittente sia dotato di indirizzo PEC e abbia creato l'atto in formato digitale, il soggetto notificante abbia la possibilità di operare in via telematica (sia perché dotato di sistemi di trasmissione telematica sia in quanto dotato di sistemi che consentano la redazione della relata in modalità telematica), ed infine pure il destinatario abbia un indirizzo di posta elettronica certificata cui recapitare l'atto. La normativa, però, ovviamente prevede che alcuni momenti possano essere gestiti con modalità analogica. In specie, ove sia effettuata la richiesta telematica all'ufficiale giudiziario mediante inoltra di un atto in originale digitale e non sia rinvenuto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, si dovrà provvedere ad estrarre copia cartacea dell'atto in originale digitale (art. 137, 3° comma, c.p.c.). Simmetricamente, invece, se l'ufficiale giudiziario rinviene l'indirizzo di posta elettronica certificata in pubblici elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 149 *bis* c.p.c., la notifica potrà essere effettuata a tale indirizzo, ricevendo l'atto da notificare eventualmente in via ordinaria e con originale cartaceo, del quale l'ufficiale giudiziario provvederà ad estrarre copia informatica e ad apporvi la propria firma digitale, curandone altresì l'inoltra appunto all'indirizzo PEC del destinatario (artt. 149 *bis* c.p.c. e 17 d.m. 44/2011). Per la notifica effettuata dal cancelliere, invece, la disciplina congiunta di comunicazioni e notifiche ne fa derivare la diretta applicazione degli artt. 16 d.m. 44/2011 e 17 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011. Per le notifiche eseguite dall'avvocato, le principali caratteristiche del flusso di notifica sono contenute nella stessa l. 53/1994, e possono così riassumersi: *a*) l'avvocato notifica solo dall'indirizzo PEC che ha comunicato al proprio consiglio dell'ordine, *b*) la notifica va effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante in pubblici registri, *c*) il messaggio deve contenere in oggetto la dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", la relata come allegato che obbligatoriamente deve contenere quanto al 5° comma dell'art. 3 *bis* l. 54/1994, l'atto da notificare (che potrebbe essere anche atto composto, atto dell'avvocato e provvedimento del magistrato) eventualmente procedendo con scansione l'atto da notificarsi qualora si tratti di originale cartaceo, così come previsto dall'art. 16 *quater*, 2° comma, d.l. 179/2012: «quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Anche qui il legislatore individua, quindi, in modo esplicito il momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ma non prevede la scissione degli effetti, come stabilisce invece il codice di rito in caso di notifica per mezzo posta *ex art.* 149 c.p.c. e, soprattutto, come espresso nei principi della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza del 26 novembre 2002, n. 477, richiamati peraltro più di recente, anche in ordine alla notifica *ex art.* 140 c.p.c., dalla sentenza del 14 gennaio 2010, n. 3<sup>57</sup>.

Pare evidente che, nonostante il silenzio sul punto della normativa telematica (art. 149 *bis* c.p.c. e disciplina regolamentare), andrà offerta un'interpretazione orientata a quanto espresso dalla Corte costituzionale<sup>58</sup>.

Peraltro, in questo caso, l'esigenza di contemperamento con altri interessi di natura pubblicistica, esigenza presente per il deposito telematico (diritto di difesa, certezza e possibilità di controllo da parte dell'ufficio giudiziario), non appare entrare in gioco.

La notifica, infatti, patisce un controllo solamente *ex post*, effettuato in udienza dal giudice, in ordine alla sua regolarità e tempistica di inoltro, controllo che, anche in caso di notifica telematica, potrà essere svolto solo a procedimento notificatorio concluso, in udienza o prima della stessa, considerato che colui che depositerà l'atto notificato potrà e dovrà depositare, unitamente allo stesso, tutto quanto ricevuto dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c., ivi comprese anche tutte le ricevute di consegna. Semmai, occorre sottolineare che, proprio al fine di consentire tale controllo, deve essere assolutamente assicurata al magistrato, così come alle altre parti del processo, la completa visione di tali documenti, che dovranno evidentemente essere inseriti nel fascicolo informatico.

Il legislatore deve peraltro avere tenuto conto dei dibattiti sul tema del perfezionamento della notifica telematica effettuata dall'ufficiale giudiziario perché, nel momento in cui sono state apportate importanti modifiche alla l. 53/1994 con la l. 228/2012, si è previsto in modo assolu-

<sup>57</sup> In quest'ultima pronuncia, peraltro, la Consulta chiarisce ulteriormente che costituisce diritto vivente per l'intero sistema delle notifiche processuali la scissione soggettiva degli effetti del relativo procedimento notificatorio quanto a momento di perfezione dello stesso.

<sup>58</sup> Per una tale interpretazione si esprime anche Consolo, *Il domani e il c.d. processo telematico*, cit., 231.

tamente chiaro che il momento del perfezionamento della notifica sia differenziato per il notificante e per il notificato, nel rispetto proprio di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, così enunciando il nuovo art. 3 *bis*, 3° comma, l. 53/1994: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

Qualche problema interpretativo e applicativo sta suscitando invece il richiamo contenuto nell'art. 149 *bis* c.p.c. alla normativa regolamentare, sia in ordine alle modalità di congiunzione all'atto notificato della relata di notifica, redatta come documento informatico, sia in ordine alle modalità di allegazione delle ricevute di invio e di consegna.

È da ritenersi innanzitutto che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 4 d.l. 193/2009, il quale come già sottolineato assurge a regola generale sui flussi di notificazioni e comunicazioni con posta elettronica certificata nel settore giustizia, la disciplina regolamentare di attuazione non possa che essere rinvenuta in quella autorizzata dal 2° comma dello stesso articolato e non in altra da emanarsi *ad hoc*.

In altri termini, tenuto conto che il disposto dell'art. 4 d.l. 193/2009 indica che i flussi di comunicazioni e notifica sono demandati a decreti ministeriali disciplinanti le regole tecniche, appare evidente che quando l'art. 149 *bis* c.p.c. rimanda all'applicazione di disciplina regolamentare, detta disciplina debba essere rinvenuta proprio nelle regole tecniche emanate in applicazione dell'art. 4 d.l. 193/2009, ovvero il d.m. 44/2011 e specifiche tecniche del 18 luglio 2011<sup>59</sup> ed eventuali successive modifiche.

Si tratta al più di verificare se il sistema regolamentare attualmente introdotto dal d.m. 44/2011 e dalle successive specifiche sia sul punto sufficientemente esauriente.

Nel caso di notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario la descrizione

<sup>59</sup> Interpretazioni di tipo differente rischierebbero di determinare, peraltro, il proliferare di normazione regolamentare in tema di processo telematico che complicherebbe ulteriormente il quadro di riferimento. Si segnala poi che le regole tecniche del processo telematico, ai sensi dell'art. 36 d.m. 44/2011, stabiliscono un rinnovo biennale utile non solo all'adeguamento tecnologico ma anche a quello normativo.

dei meccanismi di congiunzione della relata di notifica e di allegazione delle ricevute di posta elettronica certificata, così come l'indicazione dei formati consentiti per la relata redatta digitalmente, è assicurata dagli artt. 17, 6° comma, d.m. 44/2011 e 19, 6° comma delle specifiche tecniche<sup>60</sup>.

In pratica si prevede la redazione della relata in formato digitale, come documento informatico nativo o estrazione di copia digitale della relata cartacea, sottoscritta con firma digitale dell'ufficiale giudiziario, seguendo sul punto evidentemente le norme del c.a.d. L'atto notificato è poi trasmesso al mittente unitamente alle ricevute di posta elettronica certificata e con un messaggio PEC, il cui formato è indicato da apposito allegato delle specifiche tecniche.

Nella sostanza nulla di diverso rispetto al flusso di deposito degli atti: la congiunzione è dettata proprio dall'inserimento di tutti i documenti informatici (relata e ricevute di posta elettronica certificata) nella busta telematica, in omaggio peraltro a quanto ormai può dirsi consolidato principio giurisprudenziale formatosi, a seguito di lineari pronunce del Tribunale di Milano, in tema di punto di congiunzione della procura alle liti nel processo civile telematico<sup>61</sup>.

Le tre modalità di notifica telematica previste dal nostro legislatore (tramite Unep, dal cancelliere, direttamente dall'avvocato) hanno comunque in comune alcune caratteristiche, quali l'unico strumento che veicola gli atti notificati (la posta elettronica certificata), il rinvio più o meno ampio alla normativa secondaria delle regole tecniche per la disciplina di dettaglio delle modalità concrete, e non ultimo l'individua-

<sup>60</sup> L'art. 17, 6° comma, stabilisce che: "Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34". L'art. 19, 6° comma, delle specifiche tecniche prevede: "Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette – per via telematica a chi ha richiesto il servizio – il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l'XML-Schema riportato nell'Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato estemo, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 7".

<sup>61</sup> Cfr. Trib. Milano (ord.) 30 gennaio 2008 e Trib. Milano (ord.) 20 febbraio 2008, non pubblicate.

zione univoca del luogo ove la notifica può essere effettuata con valore legale.

L'aspetto di maggiore rilievo in tal senso è certamente offerto dall'unitarietà di previsione di un unico luogo di destinazione della notifica, individuato dalle varie norme di riferimento (art. 149 *bis* c.p.c., art. 16, 4° comma, d.l. 179/2012, art. 3 *bis* l. 53/1994) e rinvenuto ormai dal legislatore dall'indirizzo di posta elettronica certificata destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni<sup>62</sup>, previsione che contribuisce a conferire maggiore certezza in ordine alla validità della notifica stessa.

*5. Dalla residenza al domicilio telematico: quale futuro per le notifiche e comunicazioni telematiche?* – Il nuovo sistema del processo telematico in tema di flusso di comunicazioni e notificazioni nell'evoluzione normativa appena illustrata fa riferimento alla posta elettronica certificata quale luogo di destinazione, spesso indicando che la stessa debba rivestire alcuni requisiti: essere indicata in pubblici elenchi o costituire l'indirizzo di posta elettronica certificata che alcuni soggetti devono tenere in modo obbligatorio ad altri determinati fini<sup>63</sup>.

L'intento del legislatore di questi ultimi anni appare chiaramente teso ad individuare un luogo, ovviamente non fisico e dotato di determinate caratteristiche, nel quale poter raggiungere il destinatario con ragionevole certezza da un punto di vista giuridico e con una certa facilità sotto il profilo tecnologico, luogo che possa essere collegato in modo il più possibile univoco alla persona a cui l'atto deve dirigersi.

In altri termini, con le norme di questi ultimi anni e sopra com-

<sup>62</sup> L'art. 149 *bis* c.p.c. recita: «Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni»; l'art. 16, 4° comma, d.l. 179/2012 stabilisce che: «nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni»; l'art. 3 *bis* l. 53/1994 prevede che: «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi».

<sup>63</sup> Come nel caso dei professionisti e delle imprese per l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, indirizzo che deve tenersi obbligatoriamente, per detta legge, solo ai fini delle comunicazioni con i propri ordini di appartenenza per i professionisti.

mentate, si è avviato un processo di individuazione di quello che può a tutti gli effetti essere definito un vero e proprio «domicilio telematico» dei soggetti destinatari di determinati atti comunicati e notificati in via telematica.

L'individuazione di un luogo ove dirigere validamente comunicazioni e notificazioni è di estrema importanza per lo sviluppo del telematico, anche in relazione ai principi generali che, specie in tema di notifica, impongono di raggiungere il soggetto destinatario in un luogo che, in modo univoco, possa dirsi allo stesso riferibile, assicurando la conoscibilità di quanto inviato.

La strada che ha percorso il legislatore sino al d.l. 179/2012 appare quella di inferire dal fatto che alcune disposizioni implicino una obbligatorietà di tenuta di un indirizzo di posta elettronica certificata (obblighi istituzionali o, comunque, inerenti all'esercizio della propria attività lavorativa), la circostanza che non solo tale indirizzo è certamente collegabile a quel soggetto, ma che rappresenti anche il luogo nel quale quel soggetto tratta o può gestire in via abituale i propri "affari", al pari proprio del domicilio fisico di cui all'art. 43 c.c.

In altre parole, può senz'altro affermarsi che si è assistito, negli interventi legislativi di questi ultimi anni, ad una vera e propria "utilizzazione" in campo processuale di norme che prevedono l'obbligo di possesso di indirizzi di posta elettronica certificata per altre finalità.

Tanto per fare qualche esempio, il medico in qualità di professionista ha l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16 d.l. 185/2008, ma solo ed esclusivamente per le comunicazioni relative al proprio ordine professionale, comunicazioni che ben possiamo immaginare non rappresentino i maggiori rapporti e relazioni lavorative che egli gestisce: ebbene, a tale indirizzo PEC potrà ciò nonostante ricevere comunicazioni e notificazioni a valore legale.

Come già visto, l'art. 51 d.l. n. 112/2008 prevedeva la possibilità di comunicazioni e notificazioni elettroniche di cancelleria al procuratore costituito e al consulente tecnico presso l'indirizzo di posta elettronica che gli stessi sono obbligati a tenere *ex art.* 16 d.l. 185/2008 esclusivamente per le comunicazioni al proprio ordine.

Le comunicazioni e le notifiche telematiche di cancelleria nella disciplina dell'art. 16 d.l. 179/2012, le notifiche telematiche ai sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c. e quelle di cui all'art. 3 *bis* l. 53/1994, come modificata dalla l. 228/2012, possono ora tutte validamente effettuarsi ad indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o comunque

consultabili da parte delle pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che, ove interpretati come pubblici elenchi quelli alimentati dagli indirizzi posta elettronica certificata che le imprese e i professionisti debbono inviare rispettivamente al registro delle imprese e ai propri ordini ai sensi dell'art. 16 d.l. 185/2008, a detti indirizzi elettronici tali parti potrebbero e dovrebbero ricevere legalmente non solo le comunicazioni di cancelleria, ma anche le notifiche di atti giudiziari che li riguardino e li vedano come parti. Con il che, riprendendo l'esempio espresso poco sopra, il medico potrà ricevere la notifica di un atto introduttivo di una causa di responsabilità professionale intentata dal paziente all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Sino all'introduzione dell'art. 16 *ter* d.l. 179/2012, del quale di dirà più sotto, vi era poi oggettiva incertezza interpretativa sulla definizione di "pubblici elenchi" di indirizzi elettronici<sup>64</sup>, per la non sempre agevole riconduzione a tale categoria dei singoli registri ed elenchi di posta elettronica certificata.

Stante l'importanza delle conseguenze processuali che vengono collegate al possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, appare quanto mai necessario giungere alla costruzione di un concetto di "domicilio telematico" rispetto al quale collegare con certezza, sia normativa che interpretativa, determinati effetti nei flussi telematici delle comunicazioni e notificazioni elettroniche.

Sono andate in tale direzione certamente le norme introdotte dall'art. 25 l. 183/2011 laddove, modificando gli artt. 125 e 366 c.p.c., hanno previsto l'obbligo di indicazione da parte dell'avvocato, al momento dell'introduzione del giudizio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, rendendo in tal modo evidente che è a quell'indirizzo telematico e non ad altro che l'avvocato riceverà le comunicazioni e le notifiche elettroniche di cancelleria, garantendo una maggiore consapevolezza anche nell'avvocato in ordine a tali effetti.

In quest'ottica si è anche orientata la Suprema Corte, la quale con una recentissima pronuncia a sezioni unite del 20 giugno 2012, n. 10143<sup>65</sup>,

<sup>64</sup> Sottolinea correttamente tale circostanza Consolo, *Il domani e il c.d. processo telematico*, cit., 230.

<sup>65</sup> Così, in massima, le Sezioni Unite con la sentenza del 20 giugno 2012, n. 10143: "L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere do-

ha offerto chiara dimostrazione di come possano essere immediatamente interpretate le norme del processo telematico in un'ottica di evoluzione del sistema processuale che le stesse introducono, valorizzando il disposto degli artt. 125 c.p.c. e 366 c.p.c., come modificati dalla l. 183/2011, e giungendo a concludere per la mancata applicazione delle norme sulla domiciliazione nel caso in cui il procuratore costituito abbia correttamente indicato negli atti introduttivi l'indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato al proprio ordine<sup>66</sup>.

La Suprema Corte, con interpretazione adeguatrice in termini di *prospective overruling*, afferma che, in considerazione del fatto che per i giudizi successivi alla data del 31 gennaio 2012 è imposto l'obbligo al difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento del deposito dell'atto introduttivo, deve operarsi una necessaria modifica dell'interpretazione e applicazione delle norme sulla domiciliazione, giungendo a concludere che la domiciliazione *ex lege* in cancelleria, ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 37/1934, consegue solo ove non sia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio ordine, al quale potranno essere debitamente eseguite a tutti gli effetti anche le comunicazioni e notificazioni.

Con ciò la Cassazione ha anche esplicitamente affermato che l'indirizzo di posta elettronica certificata, richiamato nella normativa proces-

micilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione «*ex lege*» presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

<sup>66</sup> Per un primo commento alla sentenza v. Piselli, *Le notifiche degli atti con modalità semplificate consentono al professionista di azzerare i disagi*, in *Guida al dir.*, 2012, 31, 24.



suale telematica, è il luogo ove per legge si devono inviare le comunicazioni di cancelleria, valorizzando la *ratio* legislativa di tendenziale dematerializzazione del luogo di notifica e comunicazione e sottolineando peraltro come la modifica degli artt. 135 e 366 c.p.c. non si pone in contrasto con norme esistenti (appunto l'art. 82 d.p.r. 37/1934), retaggio di una costruzione sistematica propria di un processo cartaceo, ma anzi innova l'impianto tradizionale in un'ottica di semplificazione, con conseguente disapplicazione delle norme incompatibili con la disciplina sulle comunicazioni telematiche.

Alla definizione di un concetto di "domicilio digitale" contribuiscono certamente e finalmente le novità introdotte dal c.d. decreto "Crescita", d.l. 179/2012, che tra le misure fondamentali introdotte nella pianificazione della "Agenda Digitale" del Governo annovera proprio l'introduzione del "domicilio digitale del cittadino", stabilendo all'art. 4 che «è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale», indirizzo inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e al quale, a partire dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni potranno comunicare con il cittadino stesso<sup>67</sup>.

L'art. 5 d.l. 179/2012, modificando l'art. 6 c.a.d., istituisce presso il Ministero per lo sviluppo economico un pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti"<sup>68</sup>, nel quale confluiscono elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o i collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dal d.l. 185/2008, estendendo peraltro anche alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane l'obbligo di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata *ex art.* 16, 6° comma, d.l. 185/2012.

L'accesso all'INI-PEC viene consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici ser-

<sup>67</sup> Art. 4, 4° comma, d.l. 179/2012.

<sup>68</sup> I tempi di realizzazione dell'INI-PEC sono previsti dall'art. 5 d.l. 179/2012 in sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

vizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione.

Si rimanda ad un successivo regolamento la definizione delle modalità di istituzione dell'INI-PEC, l'indicazione delle modalità e delle forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza, nonché l'individuazione degli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio, necessari ad ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.

La legge di stabilità 2013 è infine intervenuta, a modifica del d.l. 179/2012, inserendo l'art. 16 *ter*, rubricato «*Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*», con il quale si è chiarito il fondamentale concetto di «pubblici elenchi», esplicitando che «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».

Con l'istituzione dell'ANPR e dell'INI-PEC nella sostanza si avrà una vera e propria anagrafe di tutti gli indirizzi telematici dei cittadini, delle imprese e dei professionisti iscritti ad ordini, che si potranno configurare, proprio perché inseriti in pubblici elenchi come domicili telematici a tutti gli effetti, e ai quali, analogamente a quanto avviene per le comunicazioni ordinarie al domicilio fisico del cittadino, le amministrazioni potranno far giungere comunicazioni con modalità telematica.

Solo l'applicazione pratica potrà dirci quanto queste norme incidano sulla dinamica del processo, ma è certo facile prevedere che, ove realizzati ANPR e INI-PEC direttamente consultabili dai sistemi del Ministero della giustizia, le comunicazioni e le notifiche telematiche potranno diffondersi in modo capillare e diventeranno realtà processuale oggetto di valutazioni e interpretazioni dei giudici.

*6. Conclusioni: la normativa del processo civile telematico tra esigenze di chiarezza interpretativa e occasione di semplificazione procedimentale.*

– La strada verso una maggiore semplificazione e diffusione del sistema complessivo del processo telematico può assumere molte direzioni e articolazioni tra le quali rivestono ormai un rilievo fondamentale lo sforzo

interpretativo della normativa attuale e il modo di procedere alla creazione della disciplina legislativa del settore, come si è tentato di illustrare in queste pagine.

Sul piano della tecnica interpretativa è da segnalarsi come le seppur poche, sino ad oggi, applicazioni giurisprudenziali hanno comunque offerto prova della capacità di “adattamento” alla normativa processuale telematica, portando a soluzioni ermeneutiche che, pur richiamandosi certamente e dovutamente agli istituti tradizionali, testimoniano come lo stretto parallelismo con la gestione tradizionale del processo cartaceo non possa essere invocato in ogni situazione di applicazione del processo telematico.

Come esempi di ciò si possono citare l’interpretazione dei giudici milanesi sulla validità della procura alle liti inoltrata secondo le regole telematiche, che afferma la mancanza di contrasto con la disciplina codicistica della procura separata e spillata<sup>69</sup>, nonché la più volte citata pronuncia delle Sezioni unite n. 10143/2012, brillante dimostrazione di lettura delle potenzialità offerte dalla normativa telematica in una prospettiva evolutiva del processo civile.

Quanto a tecnica di redazione legislativa, possiamo dire che possono apprezzarsi alcuni esempi di semplificazione laddove il legislatore non ha necessariamente traslato in termini tecnologici previsioni del codice di rito, ma ha in qualche modo ridisegnato istituti processuali per adattarli alla realtà telematica. È certamente il caso della disciplina dettata dall’art. 149 *bis* c.p.c.: nell’ipotesi di notifiche elettroniche tramite Unep vi è un’unica modalità di notifica, che è quella dettata appunto da tale articolato, il quale unifica le differenze soggettive dei destinatari (non vi è distinzione tra persone fisiche, giuridiche o amministrazioni dello Stato) ed individua un unico luogo di destinazione nell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Sono ulteriori esempi in tal senso anche la l. 53/1994, con le modifiche introdotte dalla l. 228/2012, e le comunicazioni di cancelleria nell’impianto normativo di cui all’art. 16 d.l. 179/2012.

Sulla scorta di tali ragionamenti si comprende allora che la telematizzazione del processo debba essere valutata anche come un’occasione irripetibile di semplificazione del processo stesso e di alcuni suoi istituti.

<sup>69</sup> Trib. Milano(ord.) 30 gennaio 2008 e Trib. Milano (ord.) 20 febbraio 2008, citt. Per una rassegna delle applicazioni giurisprudenziali del processo civile telematico si veda Consolandi, *Il processo telematico*, cit., 649.

In tale ottica, guardando alle novità introdotte dal d.l. 179/2012 ed in specie alla principale di esse, ovvero all'introduzione dell'obbligatorietà della gestione telematica di alcuni momenti processuali, non si può fare a meno di osservare come non è rendendo obbligatori i meccanismi tecnici di trasposizione informatica dei flussi di relazione del processo civile che si può pensare di poter incidere in modo definitivo sulla diffusione del processo civile telematico.

Seppur vero che sino ad oggi il processo telematico non è stato considerato come un nuovo modello di processo, ciò non di meno, nel momento in cui il legislatore lo configura come futuro unico sistema processuale, non si può continuare a pensare secondo schemi di costruzione normativa quali quelli sino ad oggi adottati.

Appare fondamentale quindi accompagnare l'introduzione dell'obbligatorietà del processo telematico anche ad un ripensamento della struttura degli istituti processuali attualmente vigenti, per giungere ad una rielaborazione degli stessi che meglio si adatti alla gestione informatizzata del processo.

Il processo altro non è che una procedimentalizzazione di regole di relazione tra i soggetti partecipi dello stesso, con la finalità di tutela dei diritti delle parti, sovraordinato da principi costituzionali e legislativi di carattere generale che costituiscono i cardini fondamentali del sistema, ma nell'ambito del quale possono prendere forma i più vari modelli. È la ricerca di tali modelli processuali, più duttili alla gestione telematica del processo, più consoni all'evoluzione delle relazioni delle parti gestite con modalità elettronica, che dovrebbe perseguirsi nel futuro, coscienti che con ciò si compirà al tempo stesso un'operazione di semplificazione procedimentale anche nell'ottica di effettività di tutela dei diritti delle parti coinvolte.

Compiendo quindi un'operazione di immaginazione e volendo fornire solo alcuni e brevissimi finali spunti di riflessione, si può dire che è già possibile individuare alcune soluzioni che si adatterebbero maggiormente alla informatizzazione del processo, contribuendo al suo sviluppo, pur nel rispetto dei predetti principi.

Certamente, guardando all'atto introduttivo del processo, il ricorso e non l'atto di citazione risulta il più idoneo al processo telematico<sup>70</sup>: con

<sup>70</sup> Ovviamente, occorrerebbe una valutazione sulla portata di tali proposte in termini di ricadute non solo organizzative, ma di compatibilità con gli effetti (sostanziali e processuali) degli atti introduttivi nel processo, anche se si può sottolineare come il legi-

esso il ricorrente riceve subito il numero di iscrizione al ruolo, che può già (e, nella prospettiva *de qua*, dovrebbe) indicare all'atto della notifica e rendere in tal modo immediatamente noto al destinatario, cosicché quest'ultimo, come il ricorrente, possa subito accedere al proprio fascicolo telematico da remoto (attraverso la consultazione gratuita da portale o dal PdA se avvocato) già prima della costituzione in giudizio, il tutto con notevole sgravio di lavoro per le cancellerie<sup>71</sup>.

La ritualità del processo del lavoro nel suo complesso appare poi la più idonea al processo telematico per l'estrema riduzione delle fasi processuali, per il basso e senz'altro minor numero di atti da depositare, con perentorietà dei termini collegati solo agli atti introduttivi, per la chiara disciplina dell'appello in ordine ai termini decadenziali.

Scelte in tale direzione contribuirebbero certamente ad avviare in modo serio lo sviluppo del processo telematico, mostrandone le potenzialità anche in termini di strumento di spinta al cambiamento di organizzazione del lavoro giudiziario e di semplificazione delle relazioni processuali.

#### *Abstract*

Negli ultimi anni il legislatore italiano è intervenuto più volte per disciplinare e modificare il processo civile telematico nel tentativo di agevolarne la diffusione giungendo, con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, e la l. 24 dicembre 2012, n. 228, ad introdurre l'obbligatorietà del processo telematico in alcune fasi e funzioni processuali.

Il processo civile telematico non può quindi più essere considerato come mera rappresentazione informatica delle norme codicistiche, essendo oramai esso stesso processo vigente e vivente, apprestandosi a diventare occasione irripetibile di semplificazione del processo civile e di alcuni suoi istituti.

In recent years, the Italian legislation has intervened several times to regulate and modify the "on-line civil trial" in an attempt to facilitate its dissemination; by adopting the Decree n. 179 on October 18<sup>th</sup> 2012 and the Law n.

slatore stesso, introducendo il rito sommario *ex art 702 bis c.p.c.*, stia scegliendo nel contenzioso la strada del ricorso.

<sup>71</sup> Con il ricorso si può anche procedere più agevolmente alla notifica (indicando appunto già in essa il numero di ruolo), notifica che peraltro l'avvocato può curare personalmente e con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 *bis* l. 21 novembre 1994, n. 53, in tal modo restituendo l'intero documento notificato ivi compresa la relata.





## **DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE**

### **I TEMPI DELLA GIUSTIZIA E IL TEMPO DEI DIRITTI**

#### **LE PROFESSIONI LEGALI AL SERVIZIO DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE**

**Reggio Emilia 31 maggio – 2 giugno 2013**

228 on December 24<sup>th</sup> 2012, it now introduces mandatory electronic filing in some phases and functions of the proceedings.

The “on-line civil trial” can therefore no longer be seen as mere computer representation of the procedural codes, as now in force and living process it- self, preparing to become a unique opportunity to simplify civil proceedings and some of its institutes.